

REGIONE DEL VENETO  
**comune di meolo**  
provincia di venezia



# **piano regolatore generale**

legge regionale 27 giugno 1985, n. 61

---

## **NORME DI ATTUAZIONE**

versione aggiornata alla variante parziale n. 23 al Piano Regolatore Generale  
**in vigore dal 16.5.2009**

---

il sindaco  
dott. nillo tallon

il responsabile del settore tecnico  
geom. danilo campaner

il responsabile del servizio urbanistica  
*dott. roberto colletto*

## **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **TITOLO UNICO**

articolo 1 -	CONTENUTO, LIMITI E VALIDITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE – RICHIAMO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	pagina 5
articolo 2 -	ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	pagina 5

## **PARTE SECONDA - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

### **TITOLO PRIMO - MODI DI INTERVENTO**

articolo 3 -	INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO	pagina 7
articolo 4 -	PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP)	pagina 7
articolo 5 -	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	pagina 7
articolo 6 -	PIANO DI RECUPERO (PR)	pagina 7
articolo 7 -	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (PdIL)	pagina 8
articolo 8 -	INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	pagina 8
articolo 9 -	RAPPORTI DI DIMENSIONAMENTO	pagina 8
articolo 10 -	OPERE DI URBANIZZAZIONE	pagina 9

### **TITOLO SECONDO - TIPI DI INTERVENTO E CATEGORIE DI EDIFICI**

articolo 11 -	DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO	pagina 12
articolo 12 -	DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI EDIFICI	pagina 12
articolo 13 -	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE	pagina 12

### **TITOLO TERZO - DESTINAZIONI D'USO**

articolo 14 -	DESTINAZIONI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	pagina 14
articolo 15 -	VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO	pagina 14
articolo 16 -	DESTINAZIONI IMPROPRIE	pagina 14

## **PARTE TERZA - DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI**

### **TITOLO UNICO**

articolo 17 -	INDICI DI FABBRICAZIONE	pagina 15
articolo 18 -	SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE	pagina 15
articolo 19 -	DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI	pagina 16

## **PARTE QUARTA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **TITOLO PRIMO - DIVISIONE IN ZONE**

articolo 20 -	ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	pagina 18
articolo 21 -	FASCE DI RISPETTO - ALTRE ZONE - INDICAZIONI PUNTUALI	pagina 18

## **TITOLO SECONDO - NORME PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE**

articolo 22 -	ZONE RESIDENZIALI	pagina 20
articolo 23 -	ZTO A. ZONE CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE	pagina 20
articolo 24 -	ZTO B. ZONE RESIDENZIALI EDIFICATE	pagina 23
articolo 25 -	ZTO C. ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI	pagina 23
articolo 26 -	ZONE PRODUTTIVE SECONDARIE	pagina 24
articolo 27 -	ZTO D1. ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE PARZIALMENTE EDIFICATE	pagina 25
articolo 28 -	ZTO D2. ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE INEDIFICATE	pagina 25
articolo 29 -	ZTO D3. ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE	pagina 25
articolo 30 -	ZONE AGRICOLE	pagina 26
articolo 31 -	ZTO E1. AREE CARATTERIZZATE DA UNA PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA O SPECIALIZZATA	pagina 27
articolo 32 -	ZTO E2. AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA	pagina 28
articolo 33 -	ZTO E3. AREE UTILIZZABILI PER SCOPI AGRICOLO-PRODUTTIVI E PER SCOPI RESIDENZIALI	pagina 28
articolo 34 -	ZTO E4. NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA	pagina 28
articolo 35 -	ZTO E5. ZONE AGROINDUSTRIALI	pagina 29
articolo 36 -	ALLEVAMENTI E ANNESSI RUSTICI	pagina 29
articolo 37 -	ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE	pagina 31
articolo 38 -	ZTO Fa. AREE PER L'ISTRUZIONE	pagina 31
articolo 39 -	ZTO Fb. AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	pagina 31
articolo 40 -	ZTO Fc. AREE ATTREZZATE A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT	pagina 32
articolo 41 -	ZTO Fd. AREE PER PARCHEGGI	pagina 32

## **TITOLO TERZO - NORME PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI IN ZONA IMPROPRIA**

articolo 42 -	ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI IN ZONA IMPROPRIA	pagina 33
articolo 43 -	INCENTIVI PER IL TRASFERIMENTO E LA RICONVERSIONE	pagina 34
articolo 44 -	ANNESI RUSTICI ED ALLEVAMENTI IN ZONA IMPROPRIA	pagina 34

## **TITOLO QUARTO - NORME PER I BENI CULTURALI**

articolo 45 -	EDIFICI STORICO TESTIMONIALI E EDIFICI PREGEVOLI	pagina 35
articolo 46 -	MANUFATTI IDRAULICI SIGNIFICATIVI	pagina 35
articolo 47 -	ACQUE PUBBLICHE E BACINI D'ACQUA	pagina 35
articolo 48 -	ZONE VINCOLATE EX DLgs 42/2004	pagina 36
articolo 49 -	ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	pagina 36

## **TITOLO QUINTO - NORME PER LE ALTRE ZONE VINCOLATE**

articolo 50 -	STRADE, FASCE DI RISPETTO STRADALE E SPAZI RISER-
---------------	---

	VATI ALLA VIABILITÀ	pagina 37
articolo 51 -	PISTE CICLOPEDONALI	pagina 38
articolo 52 -	ITINERARIO POLIVALENTE ATTREZZATO	pagina 38
articolo 53 -	IMPIANTI FERROVIARI E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO	pagina 39
articolo 54 -	FASCE DI RISPETTO IDRAULICO E ZONE DI VINCOLO E DI TUTELA	pagina 39
articolo 55 -	NORME DI POLIZIA IDRAULICA	pagina 40
articolo 56 -	ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE	pagina 41
articolo 57 -	FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI	pagina 42
articolo 58 -	FASCE DI RISPETTO DELL'OLEODOTTO	pagina 42
articolo 59 -	ZONE CON VINCOLO MILITARE	pagina 43
articolo 60 -	ELEMENTI NATURALISTICI SIGNIFICATIVI	pagina 43
articolo 61 -	RESTAURO PAESAGGISTICO	pagina 43
articolo 62 -	PARCHI	pagina 43
articolo 63 -	AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO	pagina 44
articolo 64 -	AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPECIALI	pagina 44

## **PARTE QUINTA - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI**

### **TITOLO UNICO**

articolo 65 -	CARATTERI FORMALI	pagina 45
articolo 66 -	CARATTERI TIPOLOGICI	pagina 45

## **PARTE SESTA - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

### **TITOLO UNICO**

articolo 67 -	DEFINIZIONE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI	pagina 46
articolo 68 -	COSTRUZIONI A CONFINE	pagina 46
articolo 69 -	CONFINI DI ZONA	pagina 46
articolo 70 -	RIPORTI DI TERRA	pagina 46

## **PARTE SETTIMA - NORME TRANSITORIE**

### **TITOLO UNICO**

articolo 71 -	STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E CONCESSIONI EDILIZIE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NdA	pagina 47
articolo 72 -	MISURE DI SALVAGUARDIA	pagina 47
articolo 73 -	COSTRUZIONI ESISTENTI E CONTRASTANTI CON LE PRESENTI NdA	pagina 47
articolo 74 -	ACCORPAMENTO DI VOLUMI	pagina 48

## **PARTE OTTAVA - NORME FINALI**

### **TITOLO UNICO**

articolo 75 -	ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NdA	pagina 49
articolo 76 -	NORME ABROGATE	pagina 49
articolo 77 -	POTERI DI DEROGA	pagina 49

articolo 78 -	VARIANTI ALLE NdA NON SOGGETTE AD APPROVAZIONE SUPERIORE	pagina 49
articolo 79 -	SANZIONI	pagina 49
articolo 80 -	NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	pagina 49

## **ALLEGATI**

allegato 1 -	SCHEDE DEGLI EDIFICI STORICO-TESTIMONIALI E DEGLI EDIFICI PREGEVOLI (CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 45)	pagina 51
allegato 2 -	REPERTORIO DELLE STAZIONI DELL'ITINERARIO POLIVALENTE ATTREZZATO (CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 52)	pagina 52
allegato 3 -	REPERTORIO DEI MANUFATTI IDRAULICI SIGNIFICATIVI (CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 46)	pagina 53
allegato 4 -	REPERTORIO DEGLI ELEMENTI NATURALISTICI SIGNIFICATIVI (CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 60)	pagina 53
allegato 5 -	REPERTORIO DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI SPECIALIZZATE (CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 30.18)	pagina 55
allegato 6 -	REPERTORIO DELLE ATTREZZATURE TURISTICHE E AGRO- TURISTICHE (CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 29 E 73)	pagina 55
allegato 7 -	SUSSIDI OPERATIVI PER IL RESTAURO PAESAGGISTICO (CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 61)	pagina 56

\* \* \* \* \*

## **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **TITOLO UNICO**

#### **articolo 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - RICHIAMO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Le presenti Norme di Attuazione (d'ora in poi "NdA") della Variante Generale al Piano Regolatore Generale 2003 (d'ora in poi "PRG") sono dirette a disciplinare in tutto il territorio comunale le trasformazioni urbanistiche e edilizie.

2. Integrano perciò le indicazioni grafiche delle tavole del PRG.

3. Si richiamano anche il Regolamento Edilizio (d'ora in poi "RE"), il Regolamento Comunale di Igiene e le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana (in particolare il DPR 6 giugno 2001, n° 380, d'ora in poi "Testo Unico") e della Regione Veneta: in particolare la legge regionale urbanistica 23 aprile 2004, n. 11 (d'ora in poi "LR 11/2004").

4. Si richiamano altresì le norme della pianificazione superiore:

- ❑ del PTRC - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
- ❑ del PTP - Piano Territoriale Provinciale;
- ❑ dei Piani di Settore,

le cui direttive, prescrizioni e vincoli sono peraltro tradotte nelle presenti NdA.

5. Si richiamano infine le norme di attuazione di un eventuale Piano d'Area, per il quale si applicano le norme del successivo articolo 80.

#### **articolo 2 - ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

1. Il PRG è composto dai seguenti elaborati:

##### **❑ TAVOLE GRAFICHE**

- 1a, 1b - INTERO TERRITORIO COMUNALE - 1:5.000 (in due carte)
- 2 - CENTRI - ZONE PRODUTTIVE SECONDARIE - 1:2.000
- 3 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A - 1:500

##### **❑ NORME DI ATTUAZIONE - TESTO**

##### **❑ NORME DI ATTUAZIONE - ALLEGATI**

- ❑ schede degli edifici storico-testimoniali e degli edifici pregevoli
- ❑ stazioni dell'itinerario polivalente attrezzato
- ❑ repertorio dei manufatti idraulici significativi
- ❑ repertorio degli elementi naturalistici significativi
- ❑ repertorio delle produzioni agroalimentari specializzate
- ❑ repertorio delle attrezzature turistiche e agroturistiche
- ❑ sussidi operativi per il restauro paesaggistico

##### **❑ REGOLAMENTO EDILIZIO.**

2. Qualora vi fosse contrasto fra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni di quello a scala maggiore (a denominatore minore).

3. Gli spessori dei segni che delimitano gli ambiti sono compresi nell'ambito.
4. Qualora vi fosse contrasto fra le indicazioni grafiche del PRG e i perimetri originari degli Strumenti Urbanistici Attuativi, pubblici e privati (d'ora in poi "SUA") prevalgono gli atti originali approvati dallo SUA.
5. Si accompagnano al PRG, senza tuttavia farne parte integrante:
  - la **RELAZIONE GENERALE**, con gli allegati
    - documento programmatico
    - Meolo 2000
    - relazione agronomica
    - relazione ambientale
    - relazione sui beni culturali
    - tabelle socio-demografiche, economico-produttive e urbanistico-edilizie
    - tabelle del dimensionamento
    - sommario di bibliografia e di cartografia
  - le **CARTE TEMATICHE DI ANALISI**
    - carta della viabilità
    - carta dell'acqua
    - carta della natura
    - carta dell'architettura e dell'archeologia
    - carta dell'uso del suolo e del paesaggio agrario
    - carta della classificazione agronomica
    - carta dell'integrità del territorio rurale
  - la **TAVOLA DI VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO** - 1:5.000 (in due carte)
  - la **TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A RICLASSIFICAZIONE** - 1:5.000 (in due carte).

\* \* \* \* \*

## **PARTE SECONDA - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

### **TITOLO PRIMO - MODI DI INTERVENTO**

#### **articolo 3 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO**

1. Le tavole di PRG indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio delle concessioni dev'essere preceduto dall'approvazione di uno SUA, esteso a tutto e solo l'ambito, secondo le indicazioni dei cartigli di cui ai successivi articoli 22.6 e 26.4.

2. Indicano altresì le parti nelle quali è vigente uno SUA approvato.

3. Sono SUA:

- il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP);
- il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
- il Piano di Recupero (PR);
- i Piani Integrati;
- il Piano di Lottizzazione (PdiL).

4. I PR e i PdiL sono affidati all'iniziativa privata; possono essere di iniziativa pubblica in caso di accertata inerzia e previa delibera consiliare.

5. Fino alla approvazione degli SUA, sono consentite in quelle parti soltanto operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici colà eventualmente esistenti.

6. Per tutti gli SUA è obbligatorio il parere preventivo del Consorzio di Bonifica.

#### **articolo 4 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP)**

1. Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente il PEEP e quelli nei quali è obbligatoria la sua approvazione.

2. Si applicano in essi le norme del PEEP, oltre a quelle degli articoli 19, 20, 21, 32 e 35 della LR 11/2004.

#### **articolo 5 - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)**

1. Non è individuato nelle tavole di PRG alcun ambito nel quale sia vigente un PIP.

2. Qualora il Comune intendesse dotarsene, si applicheranno in esso le norme del PIP, oltre a quelle degli articoli 19, 20, 21, 32 e 35 della LR 11/2004;

#### **articolo 6 - PIANO DI RECUPERO (PR)**

1. Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è obbligatoria la approvazione di un PR di iniziativa privata.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 32 e 35 della L.R. 11/2004 e quelle del successivo articolo 7.

3. Gli elaborati costituenti il PR sono elencati nell'articolo 13 del RE.

## **articolo 7 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE (PdIL)**

1. Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un PdIL.
2. Si applicano in essi le norme originarie di ciascun Piano.
3. Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è obbligatoria la preventiva approvazione di un PdIL.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 32 e 35 della LR 11/2004.
5. Gli elaborati costituenti il PdIL sono elencati nell'articolo 13 del RE.
6. I progetti di lottizzazione residenziale, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere:
  - a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e di progetto;
  - b) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita nell'ambiente, eventualmente definita, a richiesta del Responsabile del Servizio, mediante planivolumetria; il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può altresì prescrivere l'adozione di particolari tipologie e di particolari morfologie;
  - c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere;
  - d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria e le relative opere.
7. I progetti di lottizzazione produttiva devono essere integrati con una adeguata analisi economica delle attività connesse con questi tipi di insediamento, per la quale è opportuno il contributo di esperti delle categorie interessate.

## **articolo 8 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO**

1. Nelle parti del territorio nelle quali non è obbligatoria la preventiva approvazione di uno SUA, gli interventi edilizi sono realizzati a seguito di rilascio di permesso di costruire, secondo la legge.
2. Le tavole di PRG indicano le parti di territorio classificate come Unità Minime di Intervento (d'ora in poi "UMI"), nelle quali è obbligatoria la presentazione di un progetto relativo a tutta e sola l'UMI e sottoscritto da tutti gli aventi titolo; l'esecuzione dell'intervento può invece avvenire per stralci.
3. Fino all'approvazione del progetto di cui al comma precedente, sono esclusivamente consentite nell'UMI operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Si applicano alle UMI le procedure degli articoli 15 e 60 della LR 61/85.

## **articolo 9 - RAPPORTI DI DIMENSIONAMENTO**

1. La legge definisce le quantità minime di spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio.
2. I rapporti di dimensionamento restano così definiti per ciascuna ZTO, in mq/abitante, in relazione al DM 2 aprile 1968, n° 1444 ed alle prescrizioni della LR 11/2004:

ZTO	a	b	c	d	totale
A	4,5	4,5	15,0	3,5	27,50
B, C1, E4	4,5	4,5	15,0	5,0	29,00
C2	4,5	4,5	18,0	3,5	30,50
D1, E5	=	=	10% di Sf (*)	10% di Sf (*)	20%
D2	=	=	10% di St (**)	10% di St (**)	20%
D3	=	=	100% di SIp (***)		100% di SIp (***)
E1, E2, E3	=	=	6,00		6,00

- a . aree per l'istruzione  
b . aree per attrezzature di interesse comune  
c . aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport  
d . aree per parcheggi  
(\*) superficie fondiaria - successivo articolo 19a)  
(\*\*) superficie territoriale - successivo articolo 19b)  
(\*\*\*) superficie lorda di pavimento

3. Le aree di tipo “a” e “b” sono interamente secondarie.

4. Le aree di tipo “c” e “d” sono in parte primarie e in parte secondarie, in relazione alla seguente tabella:

ZTO	c primaria	d primaria	c secondaria	d secondaria
A	=	=	15,0	3,5
B, C1, E4	=	=	15,0	5,0
C2	5,0	3,5	13,0	=
D1	10% di Sf	10% di Sf	=	=
D2	5% di St	5% di St	5% di St	5% di St
D3	50% di SIp		50% di SIp	
E1,E2,E3	=	=	6,00	
E5	10% di Sf	10% di Sf	=	=

5. Le aree primarie sono monetizzate nelle zone a intervento edilizio diretto; sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune nelle zone a intervento urbanistico preventivo.

6. Le aree secondarie sono indicate in grafia di PRG; la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune, salvi i casi in cui parti di esse siano comprese negli ambiti nei quali è obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo.

7. In questo caso si applicano i conguagli di cui all'articolo 15.5 del RE.

## **articolo 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE**

1. La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le quali si applicano le norme che seguono.

2. Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni; la larghezza della carreggiata stradale non deve comunque essere inferiore a ml 6,00 per strade con marciapiedi e a ml 6,50 per strade senza marciapiedi; i marciapiedi, ove siano previsti, devono avere larghezza adeguata alla funzione della strada e comunque non minore di ml 1,80; i pali di illuminazione devono essere adiacenti alle recinzioni.

3. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile

un cerchio di diametro non inferiore a ml 12,00.

4. Le strade per le quali non sia stata formalizzata la natura pubblica del manufatto o del suo uso, sono considerate private, anche ai fini della manutenzione.

5. Ogni tipo di strada privata o pubblica deve avere innesti attrezzati.

6. Le caratteristiche di tali innesti sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada a cui si accede, sia l'accesso medesimo.

7. Si devono prevedere pertanto adeguati tracciati planimetrici, efficace segnaletica orizzontale e verticale e idonea illuminazione.

8. Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico.

9. Le aree per il parcheggio devono essere realizzate in sede propria, a margine della carreggiata stradale o al di fuori di essa, e devono avere profondità non inferiori a ml 5,00.

10. Un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza degli edifici e dei locali di uso collettivo, ammessi nelle zone residenziali.

11. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,80, essere convenientemente sistemate e precluse con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di veicolo.

12. Le zone destinate a verde pubblico attrezzato devono essere concentrate in relazione all'organizzazione urbanistica dello SUA.

13. Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature di specie adeguate alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo, secondo un progetto da concordare con il Comune.

14. Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme e le consuetudini vigenti.

15. Particolare accuratezza deve essere adottata nella progettazione degli impianti termici, per i quali si auspica la massima centralizzazione, possibilmente con soluzioni unitarie globali.

16. Dimensioni, profili e materiali sono concordati con il Comune e tradotti nella convenzione di cui all'articolo 13 del RE.

17. Devono infine essere concordati adeguati spazi per le attrezzature connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

18. Le procedure e le metodologie di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano, in quanto possibile, anche alle lottizzazioni relative agli insediamenti produttivi.

19. In relazione al numero ipotizzabile di addetti, si devono prevedere adeguati servizi e attrezzature per il personale (mense, spazi di ricreazione, luoghi di pronto soccorso); in relazione alla dimensione dell'intervento, si possono prevedere inoltre edifici direzionali, commerciali e di servizio all'industria.

20. Si devono infine risolvere con particolari accorgimenti i problemi connessi con l'approvvigionamento idrico, le fonti di energia, lo smaltimento dei rifiuti gassosi, liquidi e solidi.

21. Le opere di urbanizzazione non comprese in uno SUA devono rispettare le disposizioni del presente articolo.

22. In particolare, gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.

23. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.

24. Il Responsabile del Servizio può disporre che dette opere siano separate dagli spazi pubblici mediante recinzione.

25. È consentita in tutte le zone la costruzione di impianti con funzioni di servizio per la comunità: in particolare di cabine di primo salto per il gas metano e di cabine di distribuzione di quartiere, oltre agli armadi per il ricovero di apparecchiature di misura o di decompressione e misura del gas metano a servizio degli utenti; le costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti; il volume del fabbricato e l'area di pertinenza non influiscono sulle possibilità edificatorie del lotto dal quale l'area stessa è stata scorporata; i fabbricati che dovessero essere eretti sui terreni adiacenti all'area di pertinenza dell'impianto con funzioni di servizio per la comunità osserveranno la distanza dai confini di proprietà prevista dal PRG e delle "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale" (DM 24 novembre 1984); le cabine potranno essere costruite anche nelle aree di rispetto stradale e nelle aree destinate ad uso pubblico, quando, a giudizio del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, l'inserimento non ne pregiudichi l'utilizzo.

\* \* \* \* \*

## **TITOLO SECONDO - TIPI DI INTERVENTO E CATEGORIE DI EDIFICI**

### **articolo 11 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO**

1. Oltre alle nuove costruzioni, alle sopraelevazioni e agli ampliamenti, i tipi di intervento sull'edilizia esistente sono definiti dalla legge.

2. In grafia di PRG sono individuati gli edifici per i quali i tipi di intervento sono ammessi, in base ai successivi articoli 12 e 13, mediante il meccanismo della classificazione per categorie.

### **articolo 12 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI EDIFICI**

1. Sono classificati di "categoria A" gli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, nonché quelli, non vincolati, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) hanno requisiti storico-testimoniali, artistici e ambientali di rilevante importanza;
- b) conservano inalterati o quasi inalterati i caratteri morfologici esterni e l'impianto strutturale originario.

2. Sono classificati di "categoria B" gli edifici, non vincolati, che rispondono ad una delle seguenti caratteristiche:

- a) pur possedendo i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente, hanno subito nel tempo interventi modificatori dell'aspetto esterno, o dell'impianto strutturale originario, o di entrambi, non tuttavia radicali;
- b) non hanno livello culturale pari a quelli di "categoria A", ma sono rilevanti sotto l'aspetto storico-artistico e ambientale;
- c) hanno caratteristiche di "categoria A" ma, pur essendo stato sostanzialmente rispettato il loro impianto originario, sono stati recentemente sottoposti a interventi di restauro con uso improprio di materiali.

3. Sono classificati di "categoria C" gli edifici che hanno rilevanza soltanto sotto l'aspetto ambientale e che non si trovano in uno stato di degrado al limite della irrecuperabilità, nonché quegli edifici rurali che, per le loro connotazioni morfologiche, soprattutto esterne, si adeguano perfettamente al paesaggio tipico della campagna veneziana.

4. Sono classificati di "categoria D" gli edifici di epoca recente privi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione.

### **articolo 13 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE**

1. Per gli edifici di "categoria A" sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo; non sono consentite demolizioni, neppure parziali, ad esclusione di quelle relative ad eventuali elementi strutturali e decorativi estranei all'organismo originario e a superfetazioni che, pur costruite da vecchia data, non appartengono al manufatto originario e ne sono motivo di deturpazione; non sono inoltre consentiti ampliamenti e sopraelevazioni; l'aspetto esterno deve rimanere inalterato, salve eventuali restituzioni in pristino; analogamente gli impianti strutturale e distributivo interno devono essere salvaguardati; ove in alcune parti dell'edificio essi non siano più chiaramente identificabili, sono consentite operazioni di modesta entità, tendenti principalmente ad un miglioramento igienico-abitativo della parte in questione; particolare cura deve essere posta nella scelta dei materiali e delle tecniche che devono essere simili a quelli originali; il consolidamento delle parti strutturali, che si rendesse necessario, deve essere operato con materiali e tecniche compatibili con le parti originali; è consentita l'installazione di impianti elettrici, termomeccanici, di ascensore e simili, richiesti dalle esigenze

d'uso, a condizione che non siano danneggiati o deturpati gli elementi decorativi originali, nonché l'organizzazione tipologica e spaziale.

2. Per gli edifici di "categoria B", sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, compresi quelli che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; le sostituzioni strutturali devono avvenire con l'uso di materiali simili a quelli originali; gli edifici non possono essere manomessi all'esterno, ma solo riportati, ove fosse necessario, allo stato pristino; non sono consentiti ampliamenti né sopraelevazioni, ma solo ripulitura da superfetazioni, eseguite anche in tempi recenti, in pianta o in altezza; gli interventi devono tendere principalmente al recupero morfologico esterno; se in qualche parte dell'edificio ciò non fosse possibile, per lo stato di gravissimo degrado, sono consentite ricostruzioni che, pur armonizzandosi con la parte recuperata, non rappresentino una riedizione del disegno originario; sicché l'intervento deve essere opportunamente storicizzato e non rappresentare un falso architettonico; l'interno dell'edificio, ancorché sottoposto a precedenti trasformazioni, può essere nuovamente rimaneggiato, soprattutto per ottenere una migliore funzionalità distributiva.

3. Per gli edifici di "categoria C" sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione; particolare cura deve essere posta nel rispetto delle forme esterne, pur essendo consentite alcune modifiche; all'interno è ammesso qualsiasi tipo di intervento, anche di svuotamento totale; le sostituzioni strutturali possono avvalersi di materiali diversi da quelli originari, tranne che sui paramenti murari esterni; sono consentiti gli accorpamenti e i recuperi di volumi esistenti legittimi ai sensi dei successivi articoli 30.16, 73.1 e 74.1.

4. Gli edifici di "categoria D" devono essere demoliti e il loro volume può essere ricostruito, secondo le specifiche indicazioni del successivo articolo 23; per tali edifici che non siano superfetazioni o costruzioni accessorie, sono ammessi tuttavia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione, nei limiti del sedime esistente legittimo.

\* \* \* \* \*

## **TITOLO TERZO - DESTINAZIONI D'USO**

### **articolo 14 - DESTINAZIONI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI**

1. In ciascuna ZTO le presenti NdA definiscono le destinazioni d'uso ammissibili e non ammissibili.

2. La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, dev'essere indicata negli SUA e nei progetti edilizi.

3. L'impegno a rispettare le destinazioni d'uso è incluso nelle convenzioni degli SUA, nonché nelle convenzioni e negli atti d'obbligo a cui è subordinato il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni e nelle concessioni e nelle autorizzazioni stesse.

### **articolo 15 - VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO**

1. La variazione della destinazione d'uso è possibile solo quando la nuova destinazione sia ammissibile ai sensi dell'articolo precedente.

2. La variazione di destinazione d'uso è assoggettata a rilascio di concessione quando sia attuata attraverso l'esecuzione di opere edilizie e in tutti i casi in cui la nuova destinazione, ancorché attuata senza l'esecuzione di opere edilizie, si collochi in una classe o sottoclasse contributiva diversa da quella occupata precedentemente; è assoggettata a rilascio di autorizzazione quando sia attuata in modo diverso dal precedente.

3. Non costituisce variazione di destinazione d'uso ai fini dell'applicazione delle presenti NdA il recupero all'uso residenziale, uni o plurifamiliare, di spazi non letteralmente residenziali, ma connessi strutturalmente, architettonicamente, culturalmente, funzionalmente alla residenza.

4. Il recupero di cui al comma precedente costituisce variazione di destinazione d'uso ai fini dell'onerosità dell'intervento.

5. Tale recupero deve essere attuato mediante operazioni di restauro e risanamento conservativo.

### **articolo 16 - DESTINAZIONI IMPROPRIE**

1. Sono improprie le destinazioni d'uso non ammissibili ai sensi del precedente articolo 14.

2. Sono individuati nelle tavole di PRG gli edifici esistenti con destinazioni improprie rispetto alle norme della ZTO nella quale sono inseriti e per i quali è ammesso l'ampliamento secondo la disciplina dei successivi articoli 42 e 43.

3. Qualunque altro tipo di intervento negli altri edifici esistenti con destinazioni improprie deve preliminarmente proporre una destinazione d'uso ammissibile per la ZTO nella quale ricade l'edificio.

4. Sono ammesse nel frattempo soltanto operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

\* \* \* \* \*

## **PARTE TERZA - DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI**

### **TITOLO UNICO**

#### **articolo 17 - INDICI DI FABBRICAZIONE**

1. Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale sono definiti i seguenti indici:
  - densità edilizia territoriale (It in mc/ettaro);
  - densità edilizia fondiaria (If in mc/mq);
  - indice di copertura (C in mq/mq %).
2. Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di tutti i fabbricati e la superficie della totalità del territorio interessato.
3. La densità edilizia territoriale si applica nelle zone ad intervento urbanistico preventivo.
4. Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
5. La densità edilizia fondiaria si applica nelle zone a intervento edilizio diretto.
6. Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
7. I valori di It, If e C, indicati negli articoli successivi, sono MASSIMI.
8. Nelle ZTO B e C, It ed If non possono in alcun caso essere inferiori al 75% dei valori corrispondenti al volume effettivo massimo realizzabile, inteso come il volume che la superficie fondiaria può accettare per la sua forma particolare, nel rispetto di tutti gli altri indici (indice di copertura, distanze, distacchi, altezza massima).

#### **articolo 18 - SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE**

1. All'entrata in vigore del PRG ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria corrispondente ad esso, costituita da una sola figura geometrica.
2. Le concessioni in ZTO E1, E2, E3 sono subordinate alla stipula, registrazione e trascrizione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.
3. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del PRG la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati al precedente articolo 17.
4. Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può essere inferiore a quella derivante dagli indici.
5. La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

6. Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede ad aggiornare la planimetria di cui all'articolo 14 del RE.

7. Le ditte interessate possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di vincolo, purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica; si ammettono due figure geometriche soltanto se queste risultino separate da una strada o da un corso d'acqua.

8. Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del PRG deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.

9. Sono ammesse eccezioni al primo, al terzo e settimo comma del presente articolo solo nel caso previsto dall'articolo 2, lettera b) della LR 5 marzo 1985, n° 24 (d'ora in poi "LR 24/85"), in relazione alla necessità dell'unica figura geometrica.

10. Mantengono validità ed efficacia i vincoli costituiti sulla base delle disposizioni di cui al successivo articolo 76.

#### **articolo 19 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI**

1. Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relativi metodi di misurazione:
- a) **superficie fondiaria** (Sf in mq): è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative e simili altri spazi gravati di pubblica servitù), nonché di parti gravate di vincolo ai sensi del precedente articolo 18, misurata in proiezione orizzontale;
  - b) **superficie territoriale** (St in ha): è la superficie totale dell'ambito, così come risulta dalle tavole del PRG;
  - c) **superficie coperta**: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml 1,40 e le scale aperte; per sbalzi maggiori di ml 1,40 si computa solo l'eccedenza;
  - d) **altezza del fabbricato** (H in ml): è la distanza fra la quota zero e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile o accessorio; qualora il soffitto dell'ultimo piano abitabile o accessorio non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso; la quota zero è quella della cordonata del marciapiede stradale o del colmo della strada (qualora manchi il marciapiede) sulla quale l'edificio prospetta; qualora la strada più prossima disti più del doppio della successiva Ds, la quota zero è la media delle quote delle intersezioni fra il terreno prima di qualsiasi manomissione e le murature esterne dell'edificio; l'altezza dei fabbricati in zona artigianale ed industriale è la massima misurata, rispetto alla quota zero definita come sopra, comprese le coperture, ed escluse le antenne, le apparecchiature tecniche, i camini e simili altre attrezzature;
  - e) **altezza delle fronti** (h in ml): è l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata della eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda (nel caso di tetto a falde) o del parapetto pieno (nel caso di tetto piano) o della media dei timpani (nel caso di tetto a capanna);
  - f) **volume del fabbricato** (V in mc): è il volume del solido emergente dal terreno. È dato dalla superficie coperta per l'altezza dell'edificio definita alla lettera d). Sono escluse:
    - le logge rientranti con profondità non superiore a ml. 1,50 e i sottostanti porticati;
    - i porticati sottostanti a loggiati;
    - i porticati di uso pubblico;
    - i porticati di edifici, fino a un massimo complessivo di 1/4 (un quarto) della superficie

coperta;

- le torrette di ascensore ed i volumi tecnici;
- gli spazi adibiti a parcheggi, ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89, siano ad un massimo, di mc. 45 per unità abitativa;
- i vespai o solai aerati o posti ad un'altezza non superiore a cm. 50, misurati dalla quota zero alla quota di calpestio.

Sono fatte salve le previsioni della L.R. 21/96.

- g) **distanza dalle strade** ( $D_s$  in ml): è la distanza, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici gravati di servitù pubblica esistenti e previsti (strade, piazze, marciapiedi, parcheggi, fossi e scarpate relative e simili); la distanza dalle strade è la "distanza dal confine stradale" così come definita dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) **distanza dai confini** ( $D_c$  in ml): è la distanza, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà;
- i) **distacco tra i fabbricati** ( $D_f$  in ml): è la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte, definite nel presente articolo, di due edifici distinti.

2. I valori di H, indicati negli articoli successivi, sono MASSIMI.

3. I valori di  $D_s$ ,  $D_c$ ,  $D_f$ , indicati negli articoli successivi, sono MINIMI.

4. Il distacco tra i fabbricati non può in alcun modo essere eluso con l'adozione di corpetti secondari di collegamento, anche nei casi di sopraelevazione.

5. Le distanze e i distacchi sono misurati radialmente.

\* \* \* \* \*

## **PARTE QUARTA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **TITOLO PRIMO - DIVISIONE IN ZONE**

#### **articolo 20 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE**

1. Tutto il territorio comunale è sottoposto alla disciplina del PRG, secondo le indicazioni risultanti dalle tavole grafiche e secondo le prescrizioni delle presenti NdA.

2. Il PRG dà prescrizioni per Zone Territoriali Omogenee (d'ora in poi "ZTO"), secondo la seguente classificazione.

- ❑ **ZTO A** . zone con carattere storico e di pregio ambientale
- ❑ **ZTO B** . zone residenziali edificate
- ❑ **ZTO C** . zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi
  - C1 - parzialmente edificate
  - C2 - inedificate
- ❑ **ZTO D** . zone destinate ad attività produttive
  - D1 - industriali, artigianali e commerciali, parzialmente edificate
  - D2 - industriali, artigianali e commerciali, inedificate
  - D3 - turistico/ricettive
- ❑ **ZTO E** . zone agricole
  - E1 - caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata
  - E2 - di primaria importanza per la funzione agricolo/produttiva
  - E3 - caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario
  - E4 - nuclei residenziali in zona agricola
  - E5 - agroindustriali
- ❑ **ZTO F** . zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale
  - Fa - aree per l'istruzione
  - Fb - aree per attrezzature di interesse comune
  - Fc - aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport
  - Fd - aree per parcheggi.

3. Si applicano gli articoli 4 e 5 del RE in materia di Sportello Unico per l'Edilizia, di Responsabile del Servizio, di Responsabile del Procedimento e di Certificati di Destinazione Urbanistica.

#### **articolo 21 - FASCE DI RISPETTO - ALTRE ZONE - INDICAZIONI PUNTUALI**

1. Il PRG dà altresì indicazioni per le seguenti zone diverse dalle ZTO:
- ❑ fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità
  - ❑ fasce di rispetto ferroviario
  - ❑ fasce di rispetto idraulico e zone di vincolo e di tutela
  - ❑ zone a rischio idraulico
  - ❑ zone di rispetto cimiteriale
  - ❑ fasce di rispetto degli elettrodotti e dell'oleodotto

- ❑ zone con vincolo militare
- ❑ zone di interesse archeologico
- ❑ nuclei residenziali in zona agricola.

2. Il PRG dà inoltre indicazioni per:

- ❑ le piste ciclopedonali
- ❑ l'itinerario polivalente attrezzato
- ❑ gli elementi naturalistici significativi
- ❑ i parchi pubblici
- ❑ i parchi privati
- ❑ le aree destinate ad attrezzature ed impianti privati di interesse pubblico
- ❑ le aree destinate ad attrezzature ed impianti speciali.

3. Il PRG dà infine indicazioni puntuali per:

- ❑ le attività industriali, artigianali e commerciali, gli annessi rustici e gli allevamenti in zona impropria;

nonché per:

- ❑ gli edifici storico-testimoniali e gli edifici pregevoli
- ❑ i manufatti idraulici significativi
- ❑ le zone vincolate ex DLgs 42/2004
- ❑ gli immobili meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 10 della LR 24/85.

\* \* \* \* \*

## **TITOLO SECONDO - NORME PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE**

### **articolo 22 - ZONE RESIDENZIALI**

1. Sono zone residenziali:
  - ❑ le ZTO A - ZONE CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE
  - ❑ le ZTO B - ZONE RESIDENZIALI EDIFICATE
  - ❑ le ZTO C - ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI.
2. In queste zone sono ammesse prevalentemente le destinazioni residenziali; destinazioni non residenziali sono ammesse secondo le norme che seguono.
3. In queste zone sono vietate le industrie ed inoltre le attività artigianali, le strutture commerciali della grande distribuzione, i magazzini e i depositi e tutte quelle altre attività che risultino moleste, nocive, o in contrasto col carattere residenziale della zona.
4. Sono a tal fine considerati fattori determinanti le dimensioni, il numero di addetti, il traffico indotto, la produzione di rumori e di odori, la capacità inquinante.
5. Sono consentiti gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività connesse con la residenza, compresi i laboratori artigianali diversi da quelli di cui al terzo comma del presente articolo; sono consentite le strutture commerciali della piccola e media distribuzione, con i criteri commerciali comunali.
6. I cartigli in grafia di PRG danno indicazioni vincolanti per la definizione della ZTO, per le densità edilizie e per i modi d'intervento; i numeri dei cartigli fanno riferimento alle tabelle e alla tavola del dimensionamento, che hanno valore soltanto analitico e non dispositivo.

### **articolo 23 - ZTO A - ZONE CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE**

1. Queste zone corrispondono sostanzialmente all'ambito del Centro Storico.
2. In queste zone sono ammessi:
  - ❑ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli edifici;
  - ❑ gli interventi più specificamente indicati dalle presenti Nda in relazione alle categorie di appartenenza dei singoli edifici.
3. In queste zone sono consentite le destinazioni d'uso residenziale, direzionale, commerciale e turistico ricettiva.
4. L'edificazione è realizzata in queste zone mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle UMI, fatta eccezione per gli ambiti, individuati in grafia di PRG, nei quali è prescritta la preventiva approvazione di un PR di iniziativa pubblica, in questo caso, il volume complessivo non potrà superare quello esistente legittimo compreso nell'ambito, maggiorato del 15%; allo scopo di favorire la demolizione delle superfetazioni e delle costruzioni accessorie, si applicano i successivi articoli 68 e 74. Per i PR di iniziativa privata non si applica l'aumento del 15%.
5. Sono indicati in grafia di PRG allineamenti, sagome limite e altezze particolari di alcuni nuovi volumi, nonché gli ambiti nei quali è prescritta la progettazione unitaria; il rilascio del permesso di costruire per i nuovi volumi è comunque subordinato alla demolizione di equivalente

volume edilizio individuato dal PRG come edificio appartenente alla categoria D, nell'ambito della UMI nella quale il nuovo volume è consentito; qualora il volume esistente non fosse sufficiente, si procederà alla demolizione di tutto il volume esistente di "categoria D"; la demolizione deve avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione del nuovo fabbricato e deve essere garantita con una fidejussione pari al valore del fabbricato nuovo: essa sarà svincolata all'atto della dichiarazione di abitabilità.

6. Il volume esistente legittimo degli edifici di categoria D può essere ricostruito nell'ambito della UMI nella quale l'edificio ricade, nel rispetto delle indicazioni grafiche e normative del PRG.

7. Le attività produttive commerciali e di deposito esistenti in queste zone, che il Consiglio Comunale, con apposita delibera estesa all'intera zona, ritenga incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e recupero dei valori storici architettonici e ambientali, devono essere trasferite nelle aree destinate dal PRG per tali attività; si applicano nel frattempo le norme di cui ai precedenti articoli 14, 15, e 16.

8. Il progetto deve individuare le autorimesse nella misura prevista dalla legge 24 marzo 1989, n° 122; esse vanno ricavate nei piani terra e nei piani sotterranei, anche di nuova formazione, purché la situazione del sottosuolo lo consenta; particolare cura deve essere posta nella realizzazione dell'accesso ai garage interrati, poiché le rampe di accesso devono concludersi almeno 5,00 metri prima dello spazio pubblico su cui accedono.

9. Fino all'approvazione dei singoli progetti edilizi, gli spazi inedificati debbono essere destinati e mantenuti a verde, in modo compatibile con il decoro dell'ambiente.

10. Sono vietati in modo assoluto i depositi all'aperto in baracche e in tettoie provvisorie e gli annessi rustici in genere.

11. Parchi e giardini devono essere mantenuti con il necessario decoro, nel rispetto del successivo articolo 62.

12. È ammessa la coltivazione degli spazi liberi ad orto al servizio dell'abitazione.

13. Gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) la tipologia strutturale dell'edificio deve risultare dall'aggregazione di volumi parallelepipedi, disposti coerentemente a quelli degli edifici storici della zona ove si realizza l'intervento, nel rispetto degli allineamenti viari e dei volumi previsti dalla grafia di PRG o di quelli meglio specificati in sede di PR;
- b) l'involucro esterno deve avere caratteri morfologici omogenei (tipo di intonaco, opere di finitura e tinteggiature), sia per l'estensione in verticale (per tutti i piani dell'edificio), sia per l'estensione in orizzontale (per tutti i fronti dell'edificio);
- c) la struttura portante dev'essere realizzata secondo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali dev'essere limitato alle componenti strutturali non in vista;
- d) le falde di copertura devono essere prevalentemente due, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato; tale norma si applica con particolare rigore alle case in linea, per le quali la copertura dell'ampliamento ad un solo piano eventualmente ammesso nel retro del corpo principale può tuttavia essere ottenuta con il prolungamento della falda principale senza alterarne la pendenza; il volume sottotetto in tal modo ricavato può essere utilizzato nel rispetto delle norme dell'articolo 58 del RE e dei successivi articoli 67.3 e 73.1; per l'illuminazione degli interni sono consentite le finestre a lucernario sul piano della falda del tetto; sono ammessi solo coppi di laterizio; sono ammesse coperture piane solo per

- i corpi secondari o accessori, ad un solo piano;
- e) i fronti dei fabbricati devono essere intonacati con prodotti tradizionali, a base di grassello di calce, essendo vietati gli intonaci di tipo sintetico, nonché i rivestimenti di clinker e di grès ceramico; per le tinteggiature sono esclusi i trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili; vanno di norma conservati modanature, lesene, bugnati e la loro presenza va evidenziata cromaticamente; devono essere conservate le parti di murature di pietra a faccia vista, con limitati rabbocchi di intonaco di calce nelle fughe, compresi abbassamenti e zoccolature; tutti i materiali lapidei originali devono essere restaurati con tecniche non distruttive; sono vietati in via assoluta i colori blu, verde, marrone e simili; l'autorizzazione alla coloritura degli edifici è comunque subordinata alla campionatura preventiva;
  - f) dev'essere mantenuta la partitura originaria dei fori su tutti i prospetti; devono essere mantenute altresì le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione: particolarmente gli stipiti, i davanzali e le cornici di pietra; l'eventuale apertura di nuovi fori deve rispettare le caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali; non sono ammesse forature con dimensione orizzontale maggiore di quella verticale;
  - g) gli infissi e i relativi materiali devono essere di tipo tradizionale; gli infissi esistenti devono per quanto possibile essere conservati con operazioni di manutenzione; eventuali inferriate o grate di protezione devono essere di ferro trafilato industriale, avere disegno semplice e richiamarsi alle forme tradizionali; non sono ammessi serramenti avvolgibili, né invetriate, né portoncini di alluminio anodizzato;
  - h) le grondaie di raccolta delle acque di copertura devono essere del tipo semicilindrico di acciaio inossidabile, di zinco o di rame;
  - i) la formazione delle cornici di gronda deve evitare sporgenze superiori a cm 30 sul lato della grondaia e a cm 10 sui lati laterali, utilizzando aggetti a più corsi di mattoni a vista o intonacati, con sagome armonicamente composte con quelle storiche;
  - j) non è ammessa la costruzione di scale esterne, nuovi poggiali, terrazze e altre forme di pensiline a sbalzo.

14. Nella sistemazione delle aree pubbliche e delle aree private di uso pubblico devono essere particolarmente studiati gli elementi dell'arredo urbano.

15. Costituiscono elementi dell'arredo urbano il tipo di pavimentazione stradale, le cordonate che ne delimitano i marciapiedi, le alberature, le recinzioni, gli apparecchi di illuminazione pubblica, i cartelli segnaletici e di interesse pubblico e le insegne; l'arredo urbano deve essere studiato in funzione della necessità di favorire la migliore percezione dell'ambiente storico; in particolare:

- a) la pavimentazione deve evidenziare i percorsi pedonali e le aree non strettamente carrabili, con l'uso il più esteso possibile dell'acciottolato, eseguito con sasso di fiume nel modo tradizionale, della trachite e del porfido;
- b) le cordonate devono essere di trachite o di porfido;
- c) le alberature dei viali, dei parchi e dei giardini devono essere conformi alle norme dell'articolo 38 del RE;
- d) le recinzioni devono essere realizzate mediante cancellate di ferro o muri di mattoni a faccia vista o intonacati, con altezze in armonia con le recinzioni esistenti e comunque non superiori ai limiti fissati dal RE;
- e) l'illuminazione pubblica deve essere realizzata con pali isolati o con mensole dagli edifici, le cui forme e tipo devono essere uniche per tutto il Centro Storico, secondo uno specifico progetto approvato dal Comune;
- f) le insegne devono essere realizzate tenendo conto della tradizione, evitando grandi superfici luminose e preferendo l'uso di materiali metallici lavorati, dipinti e illuminati in modo indiretto; in ogni caso non si devono superare dimensioni e proporzioni che, a giudizio della

Commissione Edilizia, contrastino con quelle dell'edificio o della zona su cui sono applicate.

16. Gli articoli 33, 34 e 38 del RE si applicano in queste zone con particolare rigore.

#### **articolo 24 - ZTO B - ZONE RESIDENZIALI EDIFICATE**

1. Le ZTO B si distinguono in ZTO B1 e B2.
2. Ai fini dell'edificazione nelle ZTO B1 valgono le seguenti norme:
  - If = 1,5 mc/mq
  - C = 40%
  - H = 9,50 ml, per il Capoluogo
  - H = 6,50 ml per le frazioni di Losson e Marteggia
  - Ds = 1,2 h, con un minimo di 7,50 ml
  - Dc = 0,5 h con un minimo di 5,00 ml
  - Df = h del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00
  - destinazioni d'uso ammesse: residenziale, direzionale, commerciale e turistico-ricettiva.
3. Ai fini dell'edificazione nelle ZTO B2 valgono le seguenti norme:
  - If = 1,0 mc/mq
  - C = 40%
  - H = 6,50 ml
  - Ds = minimo 10 ml
  - Dc = 0,5 h con un minimo di 5,00 ml
  - Df = h del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00
  - destinazioni d'uso ammesse: esclusivamente residenziale.

4. Distanze dalla strada minori di h, fino a zero, sono consentite in corrispondenza di particolari allineamenti, indicati in grafia di PRG in base al successivo articolo 65.1, nonché per modeste sopraelevazioni e modesti ampliamenti, nei limiti di 60 mc, che non sopravanzino tuttavia i fronti esistenti.

5. È consentita l'edificazione fino ai confini laterali, al fine di realizzare un profilo continuo, in base alle indicazioni grafiche del PRG.

6. L'edificazione è realizzata in queste zone mediante intervento edilizio diretto; sono indicati in grafia di PRG gli ambiti nei quali è invece obbligatorio un Piano di Recupero di iniziativa privata, con le caratteristiche formali e tipologiche delle ZTO A e con tutte le altre norme delle ZTO B; è comunque ammesso il totale recupero del volume esistente legittimo, con l'incremento del 15%, anche mediante le operazioni di accorpamento di cui al successivo articolo 74; è ammesso altresì l'incremento del 15% della superficie coperta esistente legittima.

#### **articolo 25 - ZTO C - ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI**

1. Le ZTO C si distinguono in ZTO C1 e C2; si applicano le norme generali del precedente articolo 24.
2. Ai fini dell'edificazione nelle ZTO C1 valgono le seguenti norme:
  - If = variabile da 1,00 a 1,25 mc/mq, secondo le indicazioni dei cartigli in grafia di PRG
  - C = 40%

- H = 9,50 ml, per il Capoluogo
- H = 6,50 ml per le frazioni di Losson e Marteggia
- Ds = 1,2 h, con un minimo di 7,50 ml
- Dc = 0,5 h con un minimo di 5,00 ml
- Df = h del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, direzionale, commerciale e turistico-ricettiva.

3. L'edificazione è realizzata in queste zone mediante intervento edilizio diretto.

4. Ai fini dell'edificazione nelle ZTO C2 valgono le seguenti norme:

- It = 10.000 mc/ha
- C = 40%
- H = 9,50 ml, per il Capoluogo
- H = 6,50 ml per le frazioni di Losson e Marteggia
- Ds = 0,8 h, con un minimo di 7,50 ml
- Dc = 0,5, h con un minimo di 5,00 ml
- Df = h del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, direzionale, commerciale e turistico-ricettiva.

5. In queste zone gli interventi sono subordinati all'approvazione di un piano di lottizzazione; il Comune attiva ogni procedura utile ad acquisire al suo patrimonio fino al venti per cento delle aree comprese in queste zone, allo scopo di agevolarne la cessione o la locazione a prezzi convenzionati.

6. Sono classificati ZTO C2 anche quegli ambiti, già soggetti a Piano di Lottizzazione, ancorché edificati, per i quali si applicano le norme originarie di ciascun Piano.

#### **articolo 26 - ZONE PRODUTTIVE SECONDARIE**

1. Sono zone produttive secondarie:

- le ZTO D1 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE PARZIALMENTE EDIFICATE
- le ZTO D2 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INEDIFICATE.

2. Queste zone sono destinate agli insediamenti industriali ed artigianali, ai laboratori, ai magazzini e ai depositi, alle strutture della grande e media distribuzione commerciale; sono destinate altresì ai servizi per le imprese e per il personale, comprendenti le attrezzature di cui al precedente articolo 10.19; sono destinate infine ai servizi per la mobilità, comprendenti le funzioni afferenti al sistema informativo e multimediale, alle attrezzature ricettive, a strutture di autoparco, a uffici di dogana; sono escluse le attività nocive o moleste, nonché quelle di cui alla normativa applicativa della Direttiva CE Seveso II; le attività insediate devono rispettare il vigente piano acustico.

3. Le attività commerciali sono disciplinate dalla normativa specifica in materia: segnatamente dalla LR 13 agosto 2004, n. 15.

4. I cartigli in grafia di PRG danno indicazioni vincolanti per la definizione della ZTO, per l'indice di copertura e per i modi d'intervento; i numeri dei cartigli fanno riferimento alle tabelle e alla tavola del dimensionamento, che hanno valore soltanto analitico e non dispositivo.

5. È ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni attività produttiva insediata, avente volume totale utile lordo non maggiore di 500 mc, in aderenza al corpo di fabbrica principale, nonché di edifici di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti, uffici e mostre connessi alle attività di produzione industriale, nel rispetto delle norme degli articoli che seguono.

**articolo 27 - ZTO D1 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE PARZIALMENTE EDIFICATE**

1. Ai fini dell'edificazione, valgono le seguenti norme:
  - C = 60%
  - nel solo ambito indicato in grafia di PRG con la sigla D1.1, C = 65%
  - H = 13,50
  - Ds = 8,00 ml dalle strade comunali  
= 20,00 ml dalle strade provinciali e statale
  - Dc = 5,00 ml
  - Df = 10,00 ml.
2. L'edificazione è realizzata in queste zone mediante intervento edilizio diretto.
3. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde alberato.
4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a parcheggio.
5. La costruzione del verde e del parcheggio deve essere garantita con adeguata fidejussione.

**articolo 28 - ZTO D2 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE INEDIFICATE**

1. Si applicano le altre norme relative alle ZTO D1 con i seguenti indici:
  - C = 50%
  - H = 13,50
  - Ds = 15,00 ml dalle strade comunali  
= 20,00 ml dalle strade provinciali e statale
  - Dc = 5,00 ml
  - Df = 10,00 ml.
2. In queste zone gli interventi sono subordinati all'approvazione di uno SUA; il Comune attiva ogni procedura utile ad acquisire al suo patrimonio almeno la metà delle aree comprese in queste zone, allo scopo di agevolarne la cessione o la locazione a prezzi convenzionati.
3. Almeno il 10% della superficie territoriale deve essere sistemato a verde alberato.
4. Almeno il 10% della superficie territoriale deve essere sistemato a parcheggio.
5. La costruzione del verde e del parcheggio deve essere garantita con adeguata fidejussione.

**articolo 29 - ZTO D3 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ TURISTICO/RICETTIVE**

1. Queste zone sono destinate esclusivamente ad attrezzature turistico/ricettive.
2. Sono pertanto ammessi alberghi e motel, nonché attrezzature ed aree connesse (ristorante, piscina, spazi per lo sport ed il tempo libero, alloggi per il personale).
3. Sono escluse le destinazioni residenziali, direzionali, commerciali e produttive.
4. L'edificazione in queste zone è subordinata all'approvazione di uno SUA.

5. Tutta l'area scoperta deve essere attrezzata a verde alberato e a parcheggio, in misura non minore del 100% della superficie lorda di pavimento.

6. Al fine dell'edificazione si applicano i seguenti indici:

- C = 30%
- H = 13,50 ml
- Ds = 20,00 ml
- Dc = 5,00 ml
- Df = 10,00 ml.

7. Per le attrezzature alberghiere, turistiche e agroturistiche esistenti, anche in ZTO diversa da quella di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo articolo 73.6.

### **articolo 30 - ZONE AGRICOLE**

1. Queste zone si dividono nelle seguenti sottozone, in conformità alla LR 18/2006:

- E1 - AREE CARATTERIZZATE DA UNA PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA O SPECIALIZZATA
- E2 - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA
- E3 - AREE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO
- E4 - NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA
- E5 - ZONE AGROINDUSTRIALI.

2. Si applicano nelle ZTO E le norme generali che seguono.

3. L'edificazione di nuovi edifici residenziali, ancorché ammessa, deve rispettare i seguenti indici:

- H = 6,50 ml
- Ds = come da successivo articolo 50.6
- Dc = 5,00 ml
- Df = 10,00 ml.

4. Gli stessi indici, ad eccezione di Ds, si applicano agli ampliamenti di cui alla LR 18/2006.

5. Per gli annessi rustici, ancorché ammessi, si applicano le norme del successivo articolo 36.

6. Si danno le seguenti prescrizioni circa le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dei nuovi edifici residenziali e degli interventi su quelli esistenti.

7. L'edificio deve avere pianta rettangolare, con l'aggregazione al massimo di tre rettangoli, due piani fuori terra, tetto a due falde.

8. Non sono ammesse terrazze a sbalzo e terrazze incassate nelle coperture; la superficie coperta dei portici interni, che sono particolarmente raccomandati, non deve comunque superare il 30% della superficie coperta del fabbricato.

9. Sono prescritti i materiali di tipo tradizionale: coppi di laterizio a canale tondo, intonaci civili, serramenti di legno; i cornicioni dovranno avere uno sporto le cui forme e dimensioni dovranno corrispondere alle consuetudini tradizionali locali.

10. Non sono ammessi rivestimenti plastici, serramenti di alluminio anodizzato, serrande avvolgibili di plastica, decorazioni cementizie, lignee e metalliche non consacrate dalle tradizioni culturali locali.

11. Analoghe prescrizioni valgono per le recinzioni, per le quali si applica il disposto dell'articolo 37 del RE.

12. Le norme tipologiche costruttive e formali di cui ai commi precedenti non si applicano agli edifici non residenziali.

13. Si richiamano infine le disposizioni degli articoli 67 e 68 del RE.

14. Sono indicati in grafia di PRG i beni culturali ed ambientali sottoposti a tutela, di cui all'articolo 10 della LR 24/85; si applicano per essi le disposizioni del successivo articolo 45.

15. Per i cambi di destinazione d'uso si applicano le disposizioni del precedente TITOLO TERZO della PARTE SECONDA.

16. È sempre ammesso il recupero alla residenza o ad attività turistico/ricettive e di agroturismo di volumi esistenti legittimi al 25 marzo 1985; in particolare degli annessi rustici legittimi (esclusi i fabbricati agroindustriali e i capannoni relativi agli allevamenti a carattere non intensivo e agli allevamenti zootecnico-intensivi) che non abbiano più funzione agricola; il recupero deve avvenire esclusivamente mediante opere di ristrutturazione edilizia; il progetto di recupero deve essere accompagnato da un'adeguata relazione agronomica dalla quale risulti che l'annesso non è più funzionale alle esigenze del fondo.

17. Sono indicate in grafia di PRG alcune edificazioni puntuali: in corrispondenza di ciascuno dei punti neri indicati, è consentita l'edificazione di un solo edificio con i parametri del successivo articolo 34.

18. Con la sigla "A" e il numero corrispondente al repertorio allegato 5, sono indicate in grafia di PRG le produzioni agroalimentari specializzate, per le quali si applicano i commi 2, 3, 4, 5 (categoria C), 6, 7, 8, 9 del successivo articolo 42.

### **Articolo 31 - ZTO E1 - AREE CARATTERIZZATE DA UNA PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA O SPECIALIZZATA**

1. Si applica la LR 18/2006.

2. Sono prescritti in queste zone la conservazione, la manutenzione e il restauro degli elementi naturalistici significativi esistenti di cui al successivo articolo 60, secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 61; le medesime prescrizioni si applicano anche ai nuovi impianti.

3. Ogni intervento edilizio dev'essere accompagnato dal restauro paesaggistico di cui al successivo articolo 61 delle aree vincolate all'edificazione, ai sensi della LR 18/2006, secondo le prescrizioni dell'allegato 7 "Sussidi operativi per il restauro paesaggistico"; l'intervento edilizio è perciò subordinato all'impianto di specie arboree e arbustive per una superficie pari a tre volte quella del terreno occupata dal nuovo intervento e dalle sue pertinenze.

### **Articolo 32 - ZTO E2 - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO - PRODUTTIVA**

1. Si applica la LR 18/2006.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 31.
3. Nell'ambito indicato in grafia di tavola 1 con perimetro e due asterischi è ammesso il deposito di legname all'aperto.
4. Nell'ambito corrispondente all'Azienda Ca' Tron, pari a circa 85 ha in riva sinistra del fiume Vallio è ammessa la costruzione di una Centro Aziendale, avente una superficie coperta di 11.000 mq, dei quali 9.650 corrispondenti a fabbricati e 1.350 corrispondenti a gallerie coperte per i visitatori; oltre ai corpi principali è ammessa la realizzazione di 9.600 mq di capannoni per allevamenti a carattere non intensivo, secondo le definizioni del successivo articolo 36.2; sono ammessi in particolare, con i parametri del successivo articolo 36:
  - un allevamento biologico di circa 250 capre;
  - un caseificio sperimentale per la produzione di formaggi molli;
  - un allevamento per la conservazione e la valorizzazione di ecotipi locali;
  - un allevamento biologico di bovine da latte.

### **Articolo 33 - ZTO E3 - AREE UTILIZZABILI PER SCOPI AGRICOLO/PRODUTTIVI E PER SCOPI RESIDENZIALI**

1. Si applica la LR 18/2006.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 31.

### **Articolo 34 - ZTO E4 - NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA**

1. Sono classificati come ZTO E4 ed individuati in grafia di PRG alcuni nuclei residenziali in zona agricola.
2. Tali nuclei, che conservano una specifica connessione con il territorio agricolo, sono peraltro pressoché completamente edificati con tipologia unifamiliare; i lotti liberi sono contrassegnati in grafia di PRG con un punto nero.
3. In corrispondenza dei lotti liberi è ammessa la costruzione di un solo edificio unifamiliare o bifamiliare, avente le seguenti caratteristiche:
  - V massimo 800 mc per ciascun edificio
  - C = 50%
  - H = 6,50 ml
  - Ds = 10,00 ml
  - Dc = 0,5 h, con un minimo di ml 5,00
  - Df = 10,00 ml
  - destinazione d'uso ammessa: esclusivamente residenziale.
4. Sono ammessi gli ampliamenti degli edifici residenziali esistenti legittimi, con le norme del precedente comma 3; sono consentite per questi interventi Ds minori di quella prescritta, purché quegli interventi non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

5. Si applica la LR 18/2006.

### **articolo 35 - ZTO E5 - ZONE AGROINDUSTRIALI**

1. Si applicano in queste zone le norme del precedente articolo 27 relative allo ZTO D1, con:
  - C = 50%
  - H = 9,50 m
2. È ammessa in queste zone la conversione di volumi esistenti legittimi alla residenza, ad attività turistico-ricettive, ad agriturismo, ad attività commerciali connesse con la produzione agricola.
3. Le attività commerciali sono disciplinate dalla normativa specifica in materia: segnatamente dalla LR 15/2004.

### **articolo 36 - ALLEVAMENTI E ANNESSI RUSTICI**

1. Per gli allevamenti e gli annessi rustici, ancorché ammessi, si applicano le norme che seguono.
2. Si premettono le seguenti definizioni:
  - SLP è la superficie lorda di pavimento;
  - Dz è la distanza dell'edificato dal confine di un'altra ZTO diversa dalle E1, E2, E3 e E5;
  - Da è la distanza dell'edificato dalle abitazioni;
  - Da/c è la distanza della concimaia dalle abitazioni;
  - allevamento a carattere familiare: è quello che non ha più di 80 capi da cortile e non più di 5 bovini o 2 suini adulti;
  - allevamento a carattere non intensivo: è quello in cui almeno il 25% del fabbisogno alimentare è coperto da prodotti aziendali, comprovato mediante adeguata certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
  - allevamento zootecnico-intensivo: è quello in cui meno del 25% del fabbisogno alimentare è coperto da prodotti dell'azienda e comunque nel rispetto della DGR 7949 del 22 dicembre 1989.
3. L'annesso rustico deve comunque essere compreso nell'aggregato abitativo di cui alla lettera h) dell'articolo 2 della LR 24/85 e deve rispettare i seguenti parametri.

#### **ANNESI RUSTICI NON DESTINATI A RICOVERO DEGLI ANIMALI ED A ACCUMULO DI DEIEZIONI**

- SLP = 2%, per Sf fino a 3.000 mq  
= 1%, sulla parte eccedente
- H = 6,50 ml
- Da = 10,00 ml oppure in aderenza
- Ds = come da successivo articolo 50.6
- Dc = 5,00 ml
- Dz = 10,00 ml.

#### **SERRE FISSE**

- SLP = 50% con strutture murarie fuori terra  
= 100% senza strutture murarie fuori terra
- H = 3,50 ml
- Ds = come da successivo articolo 50.6
- Dc = 3,00 ml
- Dz = 5,00 ml.

#### **ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE**

- SLP = 2%, per Sf fino a 3.000 mq; 1% sulla parte eccedente
- H = 6,50 ml
- Ds = come da successivo articolo 50.6
- Dc = 10,00 ml
- Dz = 10,00 ml
- Da = 10,00 ml
- Da/c = 20,00 ml.

#### **ALLEVAMENTI A CARATTERE NON INTENSIVO**

- SLP = 2%, per Sf fino a 3.000 mq; 1% sulla parte eccedente
- H = 6,50 ml
- Ds = come da successivo articolo 50.6
- Dc = 20,00 ml
- Dz = 50,00 ml
- Da = 30,00 ml
- Da/c = 30,00 ml.

#### **ALLEVAMENTI ZOOTECNICO-INTENSIVI**

- SLP = 50%
- H = 4,50 ml
- Ds = come da successivo articolo 50.6
- Dc = 50,00 ml
- Dz = 200,00 ml per allevamenti bovini
- Dz = 300,00 ml per allevamenti avicunicoli
- Dz = 500,00 ml per allevamenti suinicoli
- Da = 200,00 ml, esclusa l'abitazione del custode
- Da/c = 50,00 ml.

4. La distanza fra i singoli allevamenti zootecnico-intensivi non deve essere inferiore a 100,00 ml.

5. La distanza delle aree di rispetto delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile non deve essere inferiore a 500,00 ml.

6. Lungo i confini dell'area di pertinenza deve essere predisposto un doppio filare di alberi di alto fusto, con interasse dei soggetti non superiore a 5,00 ml, oppure, in alternativa, un filare interno di piante ad alto fusto ed uno esterno di arbusti tenuti a siepe, posti ad almeno ml 1,50 dal confine di proprietà.

7. La distanza della fila esterna dal confine di proprietà non deve essere inferiore a ml 3,00.

8. Va comunque rispettato quanto disposto dalla delibera della GR 22 dicembre 1989, n° 7949.

#### **IMPIANTI PER ACQUACOLTURA**

- SLP = 50%
- H = 3,50 ml
- Ds = come da successivo articolo 50.6
- Dc = 20,00 ml (solo per gli edifici)
- Dz = 100,00 ml
- Da = 30,00 ml.

9. Si applica la LR 18/2006.

### **Articolo 37 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE**

1. Con riferimento al DM 2 aprile 1968, n° 1444 e agli articoli 31 e 32 della LR 11/2004, queste zone sono destinate:

- ZTO Fa - all'istruzione
- ZTO Fb - ad attrezzature di interesse comune
- ZTO Fc - a parco, al gioco ed allo sport
- ZTO Fd - a parcheggio.

2. Le aree relative rientrano nel computo delle dotazioni minime di cui all'articolo 31 della LR 11/2004 e sono di uso pubblico per la loro utilizzazione non limitata a categorie definite di utenti.

3. Sono ZTO F anche quelle aree, non indicate in grafia di PRG, definite primarie dalla legge.

4. Non sono ZTO F quelle aree, pure destinate agli usi di cui al primo comma del presente articolo, la cui utilizzazione è limitata a categorie definite di utenti; il successivo articolo 63 disciplina gli interventi su tali aree.

### **Articolo 38 - ZTO Fa - AREE PER L'ISTRUZIONE**

1. Queste aree sono destinate agli edifici scolastici, secondo la grafia del PRG, ed in base alla vigente legislazione in materia, particolarmente al DM 18 dicembre 1975.

2. Valgono le seguenti norme:

- If = 2 mc/mq
- H = 10,00 ml
- Ds = 10,00 ml
- Dc = 10,00 ml.

3. Almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere destinato a verde e a parcheggio.

### **articolo 39 - ZTO Fb - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE**

1. Queste aree sono destinate agli edifici di pubblico interesse, secondo la grafia del PRG.

2. Valgono le norme delle ZTO Fa.

3. In particolare, l'ambito indicato nelle tavole del PRG con la sigla "Fb1" è destinato all'insediamento di una Struttura Residenziale Assistita.

4. L'attuazione dell'intervento in quell'ambito potrà avvenire per iniziativa privata o pubblica o mista pubblica/privata mediante SUA.

5. In caso di intervento privato, la convenzione, oltre ai contenuti dell'articolo 63 della LR 61/85, dovrà disciplinare l'uso della struttura e le modalità di accesso.

#### **articolo 40 - ZTO Fc - AREE ATTREZZATE A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT**

1. Queste aree sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani e di parchi di quartiere ed alle attrezzature sportive.

2. Sono consentite in esse le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per il gioco e il tempo libero.

3. Valgono le seguenti norme:

- If = 0,03 mc/mq
- H = 4,50 ml
- Ds = 20,00 ml
- Dc = 20,00 ml.

#### **articolo 41 - ZTO Fd - AREE PER PARCHEGGI**

1. Queste aree sono destinate ai parcheggi.

2. È vietato in queste sedi ogni intervento comportante uso del suolo diverso da quello previsto dal PRG.

\* \* \* \* \*

## **TITOLO TERZO - NORME PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI ISOLATI IN ZONA IMPROPRIA**

### **articolo 42 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI IN ZONA IMPROPRIA**

1. Con una delle sigle A, B, C, D, E, inscritta in un cerchietto, sono indicati in grafia di PRG, alcuni insediamenti industriali, artigianali e commerciali localizzati in zona impropria, da confermare ai sensi dell'articolo 30 della LR 61/85.

2. A ciascun edificio, perimetrato in nero, è assegnata una categoria, alla quale corrisponde un grado di incremento percentuale della superficie coperta legittima esistente alla data del 1 ottobre 1983, che va dimostrata con adeguata documentazione; in relazione al grado di incremento è calcolato l'ampliamento dell'attività, che non deve comunque superare i 2000 mq.

3. La superficie sulla quale va applicata la percentuale corrisponde alla superficie effettivamente adibita all'attività produttiva ed ai servizi relativi, con la sola esclusione di eventuali abitazioni.

4. Gli ampliamenti di attività commerciali sono disciplinati dalla normativa specifica in materia: segnatamente dalla LR 15/2004.

5. Le categorie e i gradi di incremento sono i seguenti:

- categoria A - grado di incremento 20% (ventipercento)
- categoria B - grado di incremento 40% (quarantapercento)
- categoria C - grado di incremento 60% (sessantapercento)
- categoria D - grado di incremento 80% (ottantapercento)
- categoria E - grado di incremento 100% (centopercento).

6. Si applicano inoltre le altezze, le distanze e i distacchi della ZTO nella quale ricade l'insediamento.

7. Qualora l'immobile ricada in ZTO E1, E2, E3, si applica la LR 18/06, fatto salvo quanto previsto dallo SUAP (Sportello Unico).

8. L'ampliamento deve essere rigorosamente aderente all'edificio esistente.

9. Le concessioni edilizie relative agli ampliamenti consentiti dal presente articolo sono subordinate alla stipula di una convenzione redatta sulla base di uno schema deliberato dal Consiglio Comunale e nella quale sono stabiliti i tempi, le modalità, le garanzie e gli oneri per la realizzazione degli interventi.

10. Per gli impianti tecnologici a servizio dell'industria, esistenti e legittimi alla data di adozione del PRG, sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, con gli indispensabili ampliamenti degli impianti tecnologici, restando da ciò esclusi i fabbricati.

11. Per tutte le altre attività artigianali, industriali e commerciali in zona impropria sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

12. La riconversione produttiva, da artigianale, industriale o commerciale ad agroindustriale o agricola, è disciplinata dalle norme della ZTO E in cui l'attività esistente ricade.

13. La cessazione delle attività ricadenti in ZTO diversa dalla E e la riconversione a destinazioni d'uso compatibili sono disciplinate dalle norme della ZTO in cui ricade l'attività esistente.

#### **articolo 43 - INCENTIVI PER IL TRASFERIMENTO E LA RICONVERSIONE**

1. Allo scopo di incoraggiare il trasferimento in zona propria delle attività di cui al precedente articolo 42 e al successivo articolo 44, comprese quelle cessate o trasferite, gli interventi su quegli immobili, tendenti a ricondurli a destinazioni d'uso compatibili con la zona nella quale si trovano, possono avvalersi di indici di densità edilizia maggiorati del quindici per cento o partecipano agli oneri con la riduzione del trenta per cento sulla definizione delle tabelle.
2. L'area sulla quale va applicato l'indice è quella interessata dall'attività impropria così come esistente alla data del 1 ottobre 1983, che va dimostrata con adeguata documentazione.
3. L'intervento tendente a ricondurre gli immobili a destinazioni compatibili con le norme della zona nella quale ricade l'attività deve comprendere l'intera attività impropria e l'intera area relativa.

#### **articolo 44 - ANNESI RUSTICI ED ALLEVAMENTI IN ZONA IMPROPRIA**

1. Gli annessi rustici, definiti dalla LR 11/2004 e destinati al ricovero dei bovini, in allevamenti non a carattere industriale, come definiti al precedente articolo 36 e presenti in ZTO diverse dalle ZTO E1, E2, E3, sono impropri.

2. Per queste strutture si applicano le norme seguenti:

- a) se il lotto su cui sorge il fabbricato confina con una ZTO E1, E2 o E3, sono ammessi interventi di ristrutturazione volti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, con aumento massimo della superficie totale utile lorda del 10% rispetto all'esistente; resta escluso l'incremento del numero dei capi;
- b) se il lotto su cui sorge il fabbricato non confina con una ZTO E1, E2 o E3, sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria.

3. Gli annessi rustici destinati ad allevamenti a carattere industriale e quelli relativi agli allevamenti avicunicoli e suinicoli anche non a carattere industriale, secondo le definizioni di cui al precedente articolo 36, presenti in ZTO diverse dalle E1, E2, E3, sono da considerare impropri; si applicano per essi le norme di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo.

4. È consentito il mantenimento degli annessi rustici utilizzati per allevamenti a carattere familiare, come definiti al precedente articolo 36.

5. Sono ammesse in tal caso operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume e di superficie totale utile lorda.

6. Allo scopo di agevolare il trasferimento e la riconversione, si applicano a questi annessi gli incentivi del precedente articolo 43.

7. Si applica la LR 18/2004.

\* \* \* \* \*

## **TITOLO QUARTO - NORME PER I BENI CULTURALI**

### **articolo 45 - EDIFICI STORICO-TESTIMONIALI E EDIFICI PREGEVOLI**

1. Con campitura nera, il numero corrispondente alla scheda dell'allegato 1 e una delle lettere "A", "B", "C", corrispondente alla categoria d'intervento di cui al precedente articolo 12, sono indicati in grafia di PRG gli edifici storico-testimoniali e gli edifici pregevoli.

2. Sono edifici storico-testimoniali quelli vincolati ai sensi del DLgs 42/2004.

3. Sono edifici pregevoli quelli individuati ai sensi dell'articolo 10 della LR 24/1985, nonché quelli comunque meritevoli di particolare protezione, anche ai sensi della legge 24.12.2003, n° 378.

4. Le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici di cui ai commi precedenti sono state dettagliatamente analizzate; le conclusioni di tali analisi sono sintetizzate nelle schede allegate 1, che costituiscono parte integrante del PRG.

5. Le schede del comma precedente hanno complessivamente valore analitico; la "categoria d'intervento", e le "prescrizioni particolari" hanno invece valore normativo vincolante e sono prevalenti rispetto alle presenti NdA e alla grafia del PRG.

6. Oltre a quelle eventualmente derivanti dalle competenze statali per quelli vincolati, si applicano a tali edifici le norme dei precedenti articoli 11, 12, 13 e 23.13.

7. Per le aree scoperte di pertinenza di tali edifici, indicati in grafia di PRG come parco privato, si applicano le norme del successivo articolo 62.

8. Le medesime norme si applicano ad un ragionevole intorno dell'edificio, ancorché non indicato in grafia di PRG.

### **articolo 46 - MANUFATTI IDRAULICI SIGNIFICATIVI**

1. Con campitura nera e il numero corrispondente al repertorio dell'allegato 3, sono indicati in grafia di PRG i manufatti idraulici significativi, non solo per la loro preminente funzione, ma anche per alcuni elementi tipologici e morfologici meritevoli di protezione.

2. Sono prescritti per essi la conservazione e il restauro delle parti costruite prima del 1950.

### **articolo 47 - ACQUE PUBBLICHE E BACINI D'ACQUA**

1. Sono indicate in grafia di PRG le acque pubbliche e i bacini d'acqua, con le relative fasce di rispetto.

2. Si applicano per queste acque le norme dei successivi articoli 48 e 54.

3. Sono indicate in grafia di PRG le vie d'acqua di visitazione e i relativi attracchi, con le relative aree di pertinenza.

4. È consentita esclusivamente la navigazione di imbarcazioni a remi o con motore elettrico.

5. Nelle aree di pertinenza degli attracchi è consentita, con le caratteristiche e le procedure degli articoli 31 e 32 del RE, la costruzione di piccole attrezzature per la sosta, il ristoro e

l'ospitalità, comprendenti un parcheggio e adeguati servizi di noleggio di natanti ammessi ai sensi del comma precedente.

#### **articolo 48 - ZONE VINCOLATE EX DLGS 42/2004**

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le fasce di rispetto delle acque pubbliche, indicate in grafia di PRG, di cui al DLgs 42/2004, nonché l'ambito di Ca' Tron, vincolato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto.

2. Oltre alle competenze derivanti dalla legge, si applica per tali zone la disciplina dell'articolo 48 della LR 11/2004 per le ZTO E1.

3. Tale disciplina è finalizzata alla protezione delle acque e delle relative alberature, per la salvaguardia e la valorizzazione di questi elementi tipici del paesaggio veneziano.

4. L'ambiente umido deve perciò essere tutelato e riqualificato, rimuovendo le situazioni di degrado e evitando opere che comportino alterazioni o mutamenti delle caratteristiche originali, come deviazioni, rettifiche del corso, interramenti, tombinature, abbattimento o estirpazione delle alberature di contorno e simili altre operazioni.

5. Lungo i tratti di acqua pubblica che il PRG classifica "di interesse ambientale", sono prescritti la conservazione, la manutenzione e il restauro degli elementi naturalistici significativi esistenti, di cui al successivo articolo 60, secondo le prescrizioni del successivo articolo 61; le medesime prescrizioni si applicano anche ai nuovi impianti.

6. È vietata, in queste zone, l'installazione di insegne e cartelli pubblicitari.

#### **articolo 49 - ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO**

1. Sono indicate in grafia di PRG le zone di interesse archeologico.

2. Si applica per esse la disciplina di cui gli articoli 44 e 48 della LR 44/2004.

3. Ogni intervento diverso dalla normale conduzione dei fondi agricoli deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

4. Per i vincoli nella zona a ridosso del Capoluogo e nella zona in località Ca' Colletto (rispettivamente "Meolo A" e "Meolo B" nell'atlante "Le zone archeologiche del Veneto") si applica soltanto il terzo comma del presente articolo.

\* \* \* \* \*

## TITOLO QUINTO - NORME PER LE ALTRE ZONE VINCOLATE

### articolo 50 - STRADE, FASCE DI RISPETTO STRADALE E SPAZI RISERVATI ALLA VIABILITÀ

1. Sono indicate in grafia di PRG le nuove strade, le strade da riqualificare, i nodi da riqualificare, la viabilità di pregio.

2. È vietato in queste sedi ogni intervento comportante uso del suolo diverso da quello previsto dal PRG.

3. Le fasce di rispetto stradale sono definite dal DLgs 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada", dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 e dal DPR 26 aprile 1993, n° 147 "Regolamento di esecuzione e di attuazione" e indicate in grafia di PRG.

4. Resta inteso che eventuali discordanze fra i decreti, le Ds della tabella che segue, le presenti Nda e le tavole di Piano si intendono risolte a favore della fascia di rispetto più estesa.

5. Con riferimento al DPR 16 dicembre 1992, n° 495 si danno le seguenti classificazioni delle strade ricadenti nel territorio comunale:

- **tipo A . Autostrade** - Sono classificate in questa categoria l'autostrada A4 "Serenissima" e l'accesso attrezzato relativo, fino alla SP 89, esclusa;
- **tipo B . Strade extraurbane principali** - Sono classificate in questa categoria la SS 14 "Triestina" e la SR 89 "Treviso-Mare";
- **tipo C . Strade extraurbane secondarie** - Sono classificate in questa categoria la SP 48 "Roncade-Meolo-Fossalta-Noventa-Cessalto" e la SP 45 "Ponte Catena-Stazione Meolo";
- **tipo D . Strade urbane di scorrimento** - Non è classificata in questa categoria alcuna strada;
- **tipo E . Strade urbane di quartiere** - Sono classificate in questa categoria tutte le altre strade urbane, comprese le vicinali, interne ai perimetri delle ZTO A, B, C, D, F del PRG, esistenti e previste;
- **tipo F . Strade locali** - Sono classificate in questa categoria tutte le altre strade extraurbane non vicinali esterne ai perimetri delle ZTO A, B, C, D, F del PRG, esistenti e previste;
- **tipo G . Strade vicinali** - Sono classificate in questa categoria tutte le strade extraurbane vicinali, così formalizzate con atto pubblico, esterne ai perimetri delle ZTO A, B, C, D, F del PRG, esistenti e previste.

6. Con riferimento al medesimo decreto, si applicano le seguenti Ds:

	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO E	TIPO F	TIPO G
<b>fuori dei centri abitati</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
<b>dentro dei centri abitati e fuori dei centri, ma dentro le ZTO diverse da E1, E2, E3</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

7. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o ampliamento di quelle esistenti sopra e sotto suolo, nonché qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali, sia all'aperto, sia sotto tettoie precarie.

8. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti legittimi, nonché quelli di cui agli articoli 4 e 7 della LR 24/85, con tutte le altre prescrizioni, in quanto applicabili, delle presenti Nda.

9. È indicata in grafia di PRG l'area nella quale è consentita, a titolo precario e mediante Comune di Meolo

Norme di Attuazione

apposita convenzione, la costruzione di una stazione di servizio per autoveicoli, dove sono altresì ammessi i relativi manufatti per il ristoro degli utenti e le aree di parcheggio: si applica per essa la disciplina di cui al quinto comma dell'articolo 32 del RE e i criteri deliberati dal Consiglio Comunale in relazione al DLgs 11 febbraio 1998, n° 32.

10. È consentita l'attivazione di parcheggi pubblici e privati.

11. Per la costruzione degli accessi stradali si applicano le disposizioni del precedente articolo 10 e dell'articolo 46 del DLgs 30 aprile 1992, n° 285.

12. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili ai fini della edificabilità, secondo i parametri delle aree finitime.

13. Si applica a tutti gli edifici residenziali compresi nelle fasce di rispetto indicate in grafia di PRG la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della LR 24/85, a condizione che la demolizione del fabbricato esistente sia garantita con fidejussione, pari al valore del fabbricato nuovo; essa sarà svincolata all'atto della dichiarazione di abitabilità.

14. Le aree stradali private, indicate nella grafia del PRG, sono inedificabili.

15. Lungo i tratti di viabilità che il PRG classifica "di pregio" sono prescritti il restauro paesaggistico degli elementi naturalistici significativi esistenti, di cui al successivo articolo 60, secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 61; le medesime prescrizioni si applicano anche ai nuovi impianti.

16. È vietato, in fregio ai tratti di cui al comma precedente, l'installazione di insegne e cartelli pubblicitari.

17. Tipologia, dimensioni e ubicazione delle insegne e dei cartelli pubblicitari, nonché degli apparecchi di arredo urbano, sono disciplinate dall'articolo 34 del RE.

18. In fregio alle strade di tipo "A" e "B", secondo le classificazioni del presente articolo, si applica la disciplina del Piano di cui all'articolo 3 della LR 10 maggio 1999, n° 21.

19. In fregio alle strade di tipo "B", sono vietati i passi carrai diretti sulla strada.

#### **articolo 51 - PISTE CICLOPEDONALI**

1. Sono indicate in grafia di PRG alcune piste ciclabili.

2. Le direttive e i criteri tecnici per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili sono state emanate dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n° 8018.

3. Le aree relative non possono essere recintate.

#### **articolo 52 - ITINERARIO POLIVALENTE ATTREZZATO**

1. È indicato in grafia di PRG un itinerario polivalente attrezzato, che comprende prevalentemente:

- ❑ edifici storico-testimoniali e edifici pregevoli, disciplinati dal precedente articolo 45;
- ❑ elementi naturalistici significativi, disciplinati dai successivi articoli 60 e 61.

2. Con numeri arabi rossi, sono indicate in grafia di PRG le stazioni del percorso; con la lettera “O”, i punti di sosta e ospitalità, in corrispondenza dei quali è consentita, con le caratteristiche e le procedure degli articoli 31 e 32 del RE, la costruzione di piccole attrezzature per la sosta, il ristoro e l’ospitalità, comprendenti un parcheggio e adeguati servizi di noleggio di biciclette.

### **articolo 53 - IMPIANTI FERROVIARI E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO**

1. Tutte le aree di proprietà ferroviaria, comprese quelle di pertinenza dei fabbricati lungo la linea, nonché le relative fasce di rispetto ferroviario, definite dal DPR 11 luglio 1980, n° 753 e dal DM 3 agosto 1981, sono indicate in grafia di PRG.

2. Resta inteso che eventuali discordanze fra i decreti e le tavole di Piano si intendono risolte a favore della fascia di rispetto più estesa; resta comunque inteso che i limiti della fascia di rispetto dei 30,00 ml, individuata nelle tavole di PRG, va misurata dall'asse della più vicina rotaia.

3. In tali fasce sono ammessi gli interventi autorizzati dalle Ferrovie dello Stato.

4. Si applicano le norme della ZTO adiacente, previa autorizzazione delle Ferrovie dello Stato, nonché quelli di cui agli articoli 44 e 48 della LR 11/2004, con tutte le altre prescrizioni, in quanto applicabili, delle presenti Nda.

5. Le aree comprese nelle fasce di rispetto ferroviario sono computabili ai fini della edificabilità, secondo i parametri delle aree finite.

6. In fregio alla ferrovia si applica la disciplina del Piano di cui all’articolo 3 della LR 10 maggio 1999, n° 21.

### **articolo 54 - FASCE DI RISPETTO IDRAULICO E ZONE DI VINCOLO E DI TUTELA**

1. L'ampiezza della fascia di vincolo idraulico a tutela delle acque pubbliche è stabilita volta per volta dal competente Consorzio di Bonifica.

2. Nella fascia di vincolo è vietato ogni intervento comportante mutamento dell'uso del suolo: si applicano in ogni caso le norme del RD 8 maggio 1904, n° 368.

3. Sono ammesse soltanto le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle costruzioni esistenti.

4. Le zone di tutela di cui al punto 6 del quarto comma dell'articolo 27 della LR 61/85, hanno estensione di cinquanta metri e sono inedificabili.

5. Sono tuttavia colà consentiti, con le procedure del citato DLgs 42/2004:

- per gli edifici residenziali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione di edifici nell’ambito del medesimo lotto, nei limiti dei volumi ammessi dalla L.R. 23.4.2004, n. 11.
- per gli edifici produttivi, gli ampliamenti di cui al precedente articolo 42, solo se non sopravanzino il fronte verso l’origine del rispetto.

6. Le disposizioni del comma 8 del presente articolo si applicano anche alle fasce di rispetto delle acque pubbliche vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, di cui al precedente articolo 48.

7. Resta inteso che prevalgono le norme del presente articolo nel caso di eventuali discordanze fra le norme medesime e le tavole del PRG.

8. Le aree vincolate e le aree comprese nelle zone di tutela e nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità, secondo i parametri delle aree finitime.

9. Si applicano le disposizioni delle leggi 5 gennaio 1994, n° 36 e 5 gennaio 1994, n° 37.

#### **articolo 55 - NORME DI POLIZIA IDRAULICA**

1. Le funzioni di polizia idraulica sono affidate al Consorzio di Bonifica Destra Piave di Treviso.

2. Le norme che stabiliscono dette funzioni e che ne disciplinano l'esercizio sono desunte dai provvedimenti di seguito elencati:

- ❑ RDL 8 maggio 1904, n° 368 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi 22 marzo 1900, n° 195 e 7 luglio 1902, n° 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei territori paludosi e successive modificazioni;
- ❑ RDL 13 febbraio 1933, n° 215 - Nuove norme per la bonifica integrale e successive modificazioni;
- ❑ LR 13 gennaio 1976, n° 3 - Riordinamento dei Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori e successive modificazioni;
- ❑ L 24 gennaio 1981, n° 689 - Modifiche al sistema penale;
- ❑ LR 1 marzo 1983, n° 9 - Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica;
- ❑ L 18 maggio 1989, n° 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
- ❑ LR 8 gennaio 1991, n° 1 - Disposizioni per l'innovazione in agricoltura;
- ❑ L 5 gennaio 1994, n° 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche;
- ❑ PCR 28 maggio 1992, n° 382, che approva il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
- ❑ del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ❑ del DL 18 agosto 2000, n° 258;
- ❑ Codice Civile, articoli 857 e seguenti.

3. In particolare, con esclusione dei fossi irrigui privati non gravati da servitù pubblica o con rilievo idraulico, valgono le seguenti prescrizioni:

- ❑ è vietata qualsiasi alterazione dei tracciati e delle sezioni dei corsi d'acqua, dei canali, delle canalette e dei fossati esistenti; le rive e le sponde dei predetti corsi d'acqua, canali e fossati non devono essere rivestite con materiali non naturali;
- ❑ al fine di non restringere od ostacolare il normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde interne, ad esclusione delle opere necessarie alla tutela dell'integrità degli argini, attuate con tecnica propria dell'ingegneria naturalistica;
- ❑ la funzionalità dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossati sarà mantenuta con operazioni periodiche di pulizia e manutenzione;
- ❑ fatte salve le opere pubbliche, è vietato l'interramento mediante tombinamento di corsi d'acqua, canali, canalette e fossati; la realizzazione di accessi alle abitazioni, qualora necessaria, sarà garantita con la posa in opera di manufatti "a ponte" aventi una larghezza massima, sul corso d'acqua, di mI 6,00;
- ❑ sono vietati i cartelli pubblicitari lungo i corsi d'acqua naturali o di bonifica agraria;
- ❑ nella messa a dimora dei soggetti arborei ed arbustivi in prossimità dei corsi d'acqua, fossi e canali valgono le direttive e le distanze imposte dal Consorzio di Bonifica, quelle del Codice Civile in materia di confini e quelle del Codice della Strada;
- ❑ nella realizzazione di recinzioni di qualunque genere, dev'essere garantito comunque il passaggio lungo l'argine per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte

dei soggetti preposti; sono pertanto vietate le recinzioni di qualsiasi tipo poste a distanza inferiore a ml 6,00 dal ciglio del corso d'acqua, canale o fosso;

- ❑ è vietato realizzare opere o accumulare materiale in alveo che impediscano il regolare deflusso delle acque, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;
- ❑ i fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere risezionati a cura e spese dei proprietari e sentito il Consorzio di Bonifica;
- ❑ le aree destinate a parcheggio dovranno avere superfici permeabili o filtranti che consentano il rallentamento dei deflussi verso la rete superficiale di scolo;
- ❑ le aree verdi poste a valle di superfici urbanizzate o da urbanizzare saranno destinate alla laminazione delle portate di piena, curandone il collegamento funzionale con i manufatti modulatori di portata;
- ❑ dovrà essere assicurata la manutenzione periodica dei fossati e delle scoline stradali, con lo sfalcio periodico della vegetazione e la rimozione del fogliame o di altri materiali di deposito, per evitare l'interramento della rete idrica di competenza privata;
- ❑ si dovrà dare continuità alla rete di deflusso delle acque, mediante la costruzione di idonei manufatti, per evitare sbarramenti alle vie di deflusso con conseguenti ristagni d'acqua; dovranno essere evitati cambi di sezione e realizzati raccordi fra i vari componenti che non determinino strozzature;
- ❑ la rete per lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere indipendente da quella dalle acque nere;
- ❑ le acque meteoriche di prima pioggia (5 millimetri) provenienti da piazzali di insediamenti adibiti ad usi produttivi e per deposito di materiali dovranno essere avviate a depurazione prima dell'immissione nella rete di bonifica.

4. Sono indicate in grafia di PRG le zone a rischio idraulico.

5. Gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del RE sono consentiti in queste zone solo previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica.

6. Si prescrive inoltre quanto segue:

- ❑ in ciascuno degli ambiti residenziali e produttivi nei quali è obbligatoria la preventiva approvazione di uno SUA, dovrà essere realizzato un vaso equivalente, il cui volume sarà calcolato come prodotto della variazione del coefficiente idrometrico dallo stato precedente a quello successivo l'intervento, moltiplicato per la superficie territoriale dell'intervento e moltiplicato per il tempo di corrivazione, con un minimo di 500 mc/ha; il volume compensativo d'invaso potrà essere realizzato mediante il sovradimensionamento della rete delle acque bianche e con l'escavo di fossi di guardia;
- ❑ indipendentemente dall'estensione dell'area di cui si manifesti una modifica del coefficiente di deflusso o un aumento della superficie impermeabilizzata per effetto della realizzazione di SUA residenziali e produttivi, i volumi di vaso e le opere di restituzione devono essere tali da garantire, per tutta la durata di un evento meteorico considerato critico, il deflusso verso la rete esterna, quale essa sia, di una portata confrontabile con quella di un terreno agricolo interessato dal medesimo evento meteorico; la restituzione delle acque nella rete di bonifica dovrà essere realizzata con bocche tassate aventi la portata massima di 10 l/s per ha di superficie urbanizzata.

7. Si applicano in ogni caso le disposizioni generali di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Sile e della Laguna tra Piave e Livenza.

#### **articolo 56 - ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE**

1. La zona di rispetto cimiteriale, definita dal TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265,

della legge 1 agosto 2002, n° 166 e dall'articolo 27 della LR 61/85, è indicata in grafia di PRG.

2. Nella zona di rispetto cimiteriale sono vietate le nuove costruzioni.
3. Sono ammesse soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione.
4. Sono consentiti altresì intervento di recupero degli edifici esistenti, ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento del volume esistente legittimo.
5. Le aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale sono computabili ai fini della edificabilità, secondo i parametri delle aree finitime.

#### **articolo 57 - FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI**

1. Sono indicate in grafia di PRG le fasce di rispetto tecnologico degli elettrodotti:
  - per tensioni maggiori o uguali a 132 kvolt, determinate in 100 metri a cavallo dell'asse per terne singole e 140 metri a cavallo dell'asse per terne doppie;
  - per tensioni minori di 132 kvolt, determinate in 20 metri a cavallo dell'asse.
2. Si applicano in queste fasce le seguenti norme:
  - del DPCM 23 aprile 1992;
  - della LR 30 giugno 1993, n° 27;
  - del DM 10 settembre 1998, n° 381;
  - della LR 22 ottobre 1999, n° 48;
  - della legge 22 febbraio 2001, n° 36;
  - della LR 9 gennaio 2003, n° 1.
3. L'eventuale contrasto tra le indicazioni grafiche e le distanze di cui alla LR 30 giugno 1993, n° 27 sono risolte a favore della fascia di rispetto più estesa.
4. Per gli edifici residenziali esistenti e legittimi, stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, si applicano le norme della LR 9 gennaio 2003, n° 1; sono ammessi in particolare i seguenti interventi:
  - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
  - dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne esistenti;
  - ampliamenti o cambiamenti della destinazione d'uso, che non comportino la realizzazione di locali con tempi di permanenza prolungati di persone e purché la costruzione non sopravanzi verso la fonte del vincolo.
5. Le aree comprese nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono computabili ai fini della edificabilità, secondo i parametri delle aree finitime.

#### **articolo 58 - FASCE DI RISPETTO DELL'OLEODOTTO**

1. Sono indicate in grafia di PRG le fasce di rispetto tecnologico dell'oleodotto.
2. Ogni operazione diversa dalla normale conduzione dei fondi agricoli deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.
3. Le aree comprese nella fascia di rispetto dell'oleodotto sono computabili ai fini

dell'edificabilità, secondo i parametri delle aree finitime.

#### **articolo 59 - ZONE CON VINCOLO MILITARE**

1. È indicata in grafia di PRG la zona sottoposta a vincolo militare.
2. In tale zona l'edificazione è subordinata al nullaosta dell'Autorità Militare competente.

#### **articolo 60 - ELEMENTI NATURALISTICI SIGNIFICATIVI**

1. Con le sigle corrispondenti al repertorio allegato 4, sono indicati in grafia di PRG gli elementi naturalistici significativi: puntuali, lineari, diffusi.
2. Tali elementi sono considerati bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione.
3. Sono prescritti per questi elementi la conservazione, la manutenzione e il restauro paesaggistico di cui al successivo articolo 61.
4. Gli interventi sugli elementi naturalistici significativi, di cui al precedente comma 1, sono equiparati agli interventi edilizi: ogni attività comportante la loro trasformazione è pertanto soggetta alle norme analoghe per gli edifici.
5. Qualora, per documentati e comprovati motivi, fosse necessaria la rimozione di questi elementi, è obbligatorio procedere al contestuale impianto di specie identiche a quelle rimosse, in qualità e numero.

#### **articolo 61 - RESTAURO PAESAGGISTICO**

1. Lungo i tratti della viabilità di pregio di cui al precedente articolo 50.15, lungo l'itinerario polivalente attrezzato di cui al precedente articolo 52, nelle ZTO E1 e E2 di cui ai precedenti articoli 31 e 32 e nelle fasce di rispetto delle zone vincolate di cui al precedente articolo 48, sono prescritti la conservazione, la manutenzione, la tutela e il restauro paesaggistico, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 7 "Sussidi operativi per il restauro paesaggistico".
2. Il restauro paesaggistico deve avvenire contemporaneamente ad eventuali interventi edilizi ed urbanistici sulle aree finitime e circostanti e dev'essere completato prima del rilascio della dichiarazione di abitabilità.
3. I sussidi operativi di cui al precedente comma 1 si applicano anche ai nuovi impianti.

#### **articolo 62 - PARCHI**

##### **PARCHI PUBBLICI**

1. Sono affidati al Piano Territoriale Provinciale l'individuazione e la disciplina delle aree da destinare a Parco Territoriale.
2. Le aree urbane attrezzate a parco, gioco e sport sono disciplinate dal precedente articolo 40.

##### **PARCHI PRIVATI**

3. Le zone a parco privato, rappresentate in grafia di PRG, sono destinate al mantenimento ed

al rispetto del verde esistente, nonché alla protezione degli edifici storico-testimoniali e degli edifici pregevoli di cui al precedente articolo 45.

4. Si applicano a tali edifici le norme dei precedenti articoli 11, 12 , 13 e 23.13, essendo ammesse le destinazioni residenziali, agrituristiche, direzionali, commerciali e turistico-ricettive.

5. I volumi degli edifici ricadenti nelle aree destinate a parco privato estendono la superficie fondiaria corrispondente di cui al precedente articolo 18 su tutte le aree scoperte di proprietà della ditta intestataria, anche in ZTO E.

6. Per l'arredo delle aree sono prescritti la conservazione, la manutenzione, la tutela e il restauro degli elementi arborei e arbustivi esistenti e compatibili, secondo le prescrizioni dell'allegato 7 "Sussidi operativi per il restauro paesaggistico"; le medesime prescrizioni si applicano anche ai nuovi impianti.

7. Si applicano altresì le norme degli articoli 34 e 38 del RE.

#### **articolo 63 - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO**

1. Per le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse privato, che non sono ZTO F ai sensi del precedente articolo 37, si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le discipline di cui ai corrispondenti articoli 38, 39, 40 e 41.

2. Per l'area corrispondente ai cosiddetti "laghetti di Marteggia", indicata in grafia di PRG, sono ammesse in particolare attività di pesca sportiva.

3. Sono ammesse altresì strutture di servizio e di ristoro a sostegno delle attività, con  $I_f = 0,05$  mc/mq e con gli altri indici della ZTO Fc, essendo comunque escluse la residenza e le attività produttive diverse dalla ristorazione.

4. Ogni intervento è comunque subordinato al rimodellamento delle sponde, con riduzione dell'angolo di immersione, per favorire l'espansione della vegetazione palustre, nonché al restauro paesaggistico, secondo le prescrizioni dell'allegato 7 "Sussidi operativi per il restauro paesaggistico".

#### **articolo 64 - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPECIALI**

1. Sono indicate in grafia di PRG alcune aree destinate ad attrezzature ed impianti speciali, con le relative fasce di rispetto tecnologico.

2. Si applica per esse la disciplina di cui al quinto comma dell'articolo 32 del RE.

3. Nell'ambito cosiddetto della "Casa del Bosco Belvedere" sono in particolare ammessi i seguenti interventi:

- la ristrutturazione della Casa del Bosco, per finalità didattico-culturali;
- la piantumazione del bosco;
- l'esercizio del depuratore e dell'ecocentro.

\* \* \* \* \*

## **PARTE QUINTA - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI**

### **TITOLO UNICO**

#### **articolo 65 - CARATTERI FORMALI**

1. Sono indicati in grafia di PRG alcuni allineamenti particolari, che assumono valore prescrittivo a parziale modifica delle distanze di cui agli articoli precedenti.
2. Le eventuali indicazioni grafiche di portici, passaggi coperti, percorsi pedonali hanno carattere prescrittivo e vanno sviluppate negli SUA e nei progetti.
3. Le indicazioni grafiche di PRG relative a corti, piazze pedonali e piazze coperte hanno valore prescrittivo e vanno sviluppate negli SUA e nei progetti.
4. L'indicazione di sagoma limite in grafia di PRG ha il significato di involucro geometrico entro il quale devono essere collocati i volumi massimi ammessi; essa prevale sulle altre indicazioni relative alle distanze e ai distacchi.
5. A parziale modifica delle altezze massime prescritte nei precedenti articoli, le tavole di PRG danno ulteriori indicazioni prescrittive per i valori minimi e massimi di alcune altezze.

#### **articolo 66 - CARATTERI TIPOLOGICI**

1. Le tipologie di cui al precedente articolo 7.6.b sono definite nei commi successivi.
2. Casa isolata: è un edificio unifamiliare isolato nel verde, a due piani fuori terra.
3. Casa bifamiliare: è un edificio con due alloggi unifamiliari, simmetrici rispetto ad un muro comune, a due piani fuori terra, con ingressi dallo spazio pubblico indipendenti per ciascuno dei due alloggi.
4. Casa a schiera: è un edificio con più di due alloggi unifamiliari, uguali, a due piani fuori terra, nel quale ogni alloggio, eccetto i due di testata, dividono con i contigui due fronti cieche e dispone di altre due fronti libere, in corrispondenza delle quali sono disposti gli ingressi (uno per alloggio) e il giardino.
5. Casa in linea e a corte: è un edificio continuo, in linea aperta (casa in linea) o chiusa (casa a corte), a due o più piani fuori terra, con alloggi, anche diversi l'uno dall'altro, sviluppati su uno o due piani; una delle fronti prospetta generalmente una strada, anche a distanza zero da essa; l'altra il giardino o la corte comune.
6. Casa a blocco: è un edificio, a due o più piani fuori terra, derivante da una concezione unitaria per quanto riguarda la morfologia e le destinazioni d'uso, spesso con uno spazio libero all'interno.

## **PARTE SESTA - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

### **TITOLO UNICO**

#### **articolo 67 - DEFINIZIONE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI**

1. Portico: è la parte di edificio a livello del suolo, aperto o parzialmente chiuso, con funzione decorativa e di riparo; si definisce “interno” il portico compreso nell’involucro dell’edificio, con sovrastante costruzione; si definisce “esterno” il portico non compreso nell’involucro dell’edificio, senza sovrastante costruzione e con copertura sorretta da colonne o pilastri; il portico deve costituire in ogni caso una funzione accessoria rispetto alla destinazione residenziale e non deve perciò essere preordinato ad altre destinazioni (magazzini e depositi, ricovero di veicoli e simili altre).

2. Porticato: è un portico esterno, allungato e ampio, oppure un insieme di portici.

3. Volumi tecnici: sono torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini e simili, che si sviluppano o siano ricavati oltre l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile; i sottotetti, ancorché non abitabili, non devono in alcun modo essere artatamente espansi o sovradimensionati al fine di costituire volumi potenzialmente abitabili; l'altezza della fronte (“h”, secondo il precedente articolo 19.e) deve perciò superare l'altezza del fabbricato (“H”, secondo il precedente articolo 19.d) solo della quantità necessaria per la cornice di gronda o per le strette necessità costruttive della copertura.

#### **articolo 68 - COSTRUZIONI A CONFINE**

1. È ammessa, nel rispetto di tutte le altre norme precedenti e del successivo articolo 74, l'edificazione a distanza dai confini inferiore al valore minimo indicato nei precedenti articoli 23 e seguenti, attraverso specifico accordo sottoscritto dai proprietari dei fondi confinanti con atto regolarmente registrato e trascritto, pur restando inderogabili le distanze tra i fabbricati, specificate dai precedenti articoli 23 e seguenti.

1-bis. Vanno osservate le norme igienico-sanitario in merito alle pareti finestrate.

2. In particolare, l'edificazione in aderenza o in appoggio, e quindi a distanza zero dal confine, è consentita nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, relativo ad un unico volume edilizio, a condizione che sia sottoscritto da entrambi i confinanti.

#### **articolo 69 - CONFINI DI ZONA**

1. I confini di ZTO sono considerati come confini di proprietà, pertanto non è ammessa alcuna compensazione di tipologie, volumi e uso dei suoli per lotti ricadenti in ZTO a diversa destinazione, fatta eccezione per le ZTO E1, E2, E3 e per le ZTO B e C1.

2. Nei seguenti casi deve inoltre essere rispettata la distanza di metri 5,00 dal confine di ZTO:

- dal perimetro degli SUA;
- per l'edificazione nelle ZTO E rispetto alle altre ZTO e al Parco Privato.

#### **articolo 70 - RIPORTI DI TERRA**

1. Non sono ammessi riporti di terreno a quote maggiori di +0,20 ml rispetto alla quota zero così come definita al precedente articolo 19.d.

\* \* \* \* \*

## **PARTE SETTIMA - NORME TRANSITORIE**

### **TITOLO UNICO**

#### **articolo 71 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E CONCESSIONI EDILIZIE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NDA**

1. L'entrata in vigore delle presenti Nda comporta la decadenza degli SUA e delle concessioni in contrasto con le Norme stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati ai sensi dell'articolo 20 del RE e siano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

2. Qualora i lavori non siano completati entro tale termine, lo SUA e la concessione si intendono decaduti per la parte non realizzata.

#### **articolo 72 - MISURE DI SALVAGUARDIA**

1. Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore delle presenti Nda, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie.

2. Le vigenti Nda conservano la loro validità fino all'entrata in vigore delle presenti Norme.

#### **articolo 73 - COSTRUZIONI ESISTENTI E CONTRASTANTI CON LE PRESENTI NDA**

##### **IN TUTTE LE ZTO**

1. È sempre ammesso il recupero dei sottotetti nei limiti della LR 6 aprile 1999, n° 12 e dell'articolo 58 del RE, anche oltre l'altezza massima consentita, a condizione che sia integralmente mantenuto l'involucro esistente legittimo; sono comunque esclusi da questa facoltà gli edifici di categoria "A";

##### **NELLE ZTO "B", "C1" e "E"**

2. Per gli edifici residenziali esistenti legittimi nelle ZTO B e C1 che avessero esaurito la densità edilizia o l'indice di copertura, è ammesso un ulteriore volume di 60 mc, per una sola volta, quando siano accertati comprovati motivi di carattere igienico-sanitario e tecnologico; l'ampliamento deve rispettare le norme delle ZTO B (per le altezze, le distanze, i distacchi) e l'articolo 28 del RE (per le costruzioni accessorie).

3. Le sopraelevazioni devono rispettare le norme di zona.

##### **NELLE ALTRE FATTISPECIE**

4. Abitazioni e costruzioni non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Nda e contrastanti con esse, oltre ai casi previsti dai commi precedenti del presente articolo, non possono essere in alcun modo ampliate o modificate se non per adeguarle alle presenti Nda.

5. È ammessa per esse la sola manutenzione ordinaria.

##### **ATTIVITÀ ALBERGHIERE, TURISTICHE E AGROTURISTICHE**

6. In relazione alla legge 217/1983 ed alla LR 24/1988, per le attrezzature alberghiere,

turistiche e agroturistiche esistenti, indicate in grafia di PRG con la sigla "T" maiuscolo e il numero corrispondente del repertorio allegato 6, è ammesso l'ampliamento di cui al presente articolo per le ZTO B e C1, con un volume massimo di 180 mc.

### **ELENCO SPECIALE**

7. Tutte le concessioni rilasciate secondo le disposizioni delle norme transitorie di cui al presente articolo sono annotate in un elenco speciale, allegato al registro di cui all'articolo 12 del RE.

### **ALLEVAMENTI ESISTENTI**

8. Secondo le disposizioni della legge DLgs 3.4.2006, n° 152 e della LR 11/2004, il Responsabile della Igiene Pubblica prescrive le provvidenze necessarie e sufficienti per adeguare gli allevamenti esistenti alle vigenti disposizioni di legge e dei precedenti articoli 36 e 44.

9. Il Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione di tali provvidenze, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente, a spese dell'interessato, con le procedure dell'articolo 87 del RE.

### **articolo 74 - ACCORPAMENTO DI VOLUMI**

1. Allo scopo di favorire l'eliminazione di costruzioni accessorie contrastanti con i principi esposti all'articolo 28 del RE, è ammesso, nel rispetto delle norme relative al tipo di zona, la demolizione e l'accorpamento di volumi esistenti legittimi.

2. Si applicano le norme del precedente articolo 68.

\* \* \* \* \*

## **PARTE OTTAVA - NORME FINALI**

### **TITOLO UNICO**

#### **articolo 75 - ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NDA**

1. Le presenti NdA entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della loro approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **articolo 76 - NORME ABROGATE**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, contrarie od incompatibili con le presenti norme; sono abrogate le Norme di Attuazione adottate in data 25 marzo 1985 e successive modifiche ed integrazioni, salvo per ciò che riguarda i vincoli di cui al precedente articolo 18, costituiti in relazione a quelle Norme.

#### **articolo 77 - POTERI DI DEROGA**

1. Il Responsabile del Servizio, previa delibera del Consiglio Comunale, e nel rispetto dell'articolo 14 del Testo Unico, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti NdA, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico.

#### **articolo 78 - VARIANTI ALLE NDA NON SOGGETTE AD APPROVAZIONE SUPERIORE**

1. In relazione all'articolo 50 della LR 61/85, sono soggette a sola delibera consiliare, che diventa esecutiva senza ulteriori approvazioni superiori, le varianti relative ai precedenti articoli 8 (limitatamente al perimetro delle UMI), 12 (limitatamente alla assegnazione delle categorie), 65 (per le quali è richiesta una dettagliata motivazione); per le varianti agli articoli 8 e 12 è richiesta un'indagine condotta a scala urbanistica ed architettonica con i contenuti della lettera b) degli elaborati costituenti i Piani di Recupero, di cui all'articolo 13.6 del RE.

#### **articolo 79 - SANZIONI**

1. Per le contravvenzioni alle presenti NdA si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali; non è ammessa l'oblazione in via breve.

#### **articolo 80 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o di Piani Territoriali, che modifichino od integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti NdA, costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli delle presenti Norme.

\* \* \* \* \*

Sono allegate alle presenti Norme e ne costituiscono parte integrante:

1. le schede degli edifici storico-testimoniali e degli edifici pregevoli (con riferimento all'articolo 45)
2. le stazioni dell'itinerario polivalente attrezzato (con riferimento all'articolo 52)
3. il repertorio dei manufatti idraulici significativi (con riferimento all'articolo 46)
4. il repertorio degli elementi naturalistici significativi (con riferimento all'articolo 60)

5. il repertorio delle produzioni agroalimentari specializzate (con riferimento all'articolo 35)
6. il repertorio delle attrezzature turistiche e agroturistiche (con riferimento agli articoli 29 e 73)
7. i sussidi operativi per il restauro paesaggistico (con riferimento all'articolo 61).

\* \* \* \* \*

**ALLEGATO 1 - SCHEDA DEGLI EDIFICI STORICO-TESTIMONIALI E DEGLI EDIFICI PREGEVOLI  
(CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 45)**

[OMISSIS]

**ALLEGATO 2 - STAZIONI DELL'ITINERARIO POLIVALENTE ATTREZZATO**

1	Ponte e targhe storiche della Catena	<input type="checkbox"/> stazione storica della navigazione sul canale Fossetta, dove una catena imponeva una fermata ai natanti commerciali per il pagamento dei dazi <input type="checkbox"/> gli importi relativi sono incisi su una targa marmorea affissa nel muro della vicina Agenzia Eredi Scarpa
2	Struttura di collegamento idraulico Collettore Meolo-Fossetta	<input type="checkbox"/> opera recente costituita da sfioratori e chiuse che consentono di gestire i flussi ed i livelli idrici del Colatore Meolo a fini irrigui
3	Cantina Sociale di Meolo	<input type="checkbox"/> complesso agro-industriale per la lavorazione delle uve dei territori contermini <input type="checkbox"/> la qualità dei prodotti è rinomata
4	Ristorante Roiter	<input type="checkbox"/> antica trattoria collocata di fronte all'edificio della Cantina Sociale e specializzata in selvaggina e carni alla brace
5	Agriturismo "Ancillotto"	<input type="checkbox"/> struttura ricettiva con servizio di bed & breakfast; di recente realizzazione, accogliente e di particolare eleganza architettonica
6	Villa Nardari	<input type="checkbox"/> complesso architettonico settecentesco di elegante sobrietà <input type="checkbox"/> è circondato da un grande parco ornamentale collocato sulla sponda sinistra del Colatore Meolo <input type="checkbox"/> si raggiunge mediante un ponticello che scavalca il corso d'acqua
7	Filare di farnie	<input type="checkbox"/> si colloca a nord-ovest dello stabilimento Veneta Filati ed è formato da svettanti farnie disposte in filare irregolare sulla sponda di una scolina <input type="checkbox"/> al piede degli alberi crescono piante erbacee di sottobosco tipiche degli antichi querceti planiziali
8	Case rurali	<input type="checkbox"/> sequenza di interessanti edifici rurali monofamiliari, di semplice e pregevole fattura, risalenti ad epoche diverse <input type="checkbox"/> la loro collocazione rivierasca, sulla sponda sinistra, risulta correlata con la storica navigabilità del corso d'acqua
9	Gelsi di Villa Priuli	<input type="checkbox"/> storico filare di gelsi scolpiti da innumerevoli potature, collocati a lato dell'ingresso carrabile al cortile della villa
10	Villa Priuli	<input type="checkbox"/> complesso storico-architettonico di tipo nobiliare risalente al XV secolo
11	Bosco di Meolo	<input type="checkbox"/> bosco di recente impianto, realizzato su una superficie di 17 ha, di proprietà del Comune <input type="checkbox"/> il bosco presenta una composizione fedele al modello forestale del <i>Querceto-carpineto</i>
12	Centro Visite del Bosco di Meolo	<input type="checkbox"/> complesso didattico-culturale finalizzato ad ottimizzare la fruizione del bosco da parte di gruppi e di scolaresche in visita <input type="checkbox"/> sarà attrezzato con strumenti multimediali e disporrà di biblioteca e di sale museali
13	Villa Dreina	<input type="checkbox"/> complesso storico architettonico ottocentesco, utilizzato per attività socio ricreative <input type="checkbox"/> è dotato di un ampio giardino retrostante che ospita attività culturali all'aperto nei mesi estivi
14	Ca' Cappello	<input type="checkbox"/> attuale sede del Municipio di Meolo <input type="checkbox"/> è un assai pregevole storico edificio del XV secolo, affrescato all'interno <input type="checkbox"/> ospita una piccola collezione archeologica proveniente da rinvenimenti e scavi effettuati nel territorio comunale
15	Ca' Zorzetto	<input type="checkbox"/> edificio storico collocato sulla sponda destra del fiume Meolo
16	Nuovo imboscamento della zona industriale	<input type="checkbox"/> biotopo boschivo realizzato sulla sponda destra del fiume Meolo con elementi flogistici relativi al <i>Querceto-carpineto</i> <input type="checkbox"/> svolge funzioni di filtro visuale a salvaguardia del paesaggio fluviale, all'altezza della zona industriale di Meolo
17	Capitello delle Prese	<input type="checkbox"/> piccolo edificio sacro collocato sulla sponda destra del fiume Meolo, al confine con il territorio comunale di Roncade <input type="checkbox"/> è dotato di una piccola area attrezzata per la sosta ed il pic-nic
18	Cantina Giustiniani di Monastier	<input type="checkbox"/> complesso agro-industriale collocato presso il centro storico di Monastier <input type="checkbox"/> lavora le uve prodotte nel territorio circostante <input type="checkbox"/> la qualità dei prodotti è rinomata
19	Centro storico di Monastier	<input type="checkbox"/> complesso urbano che conserva significativi esempi di architettura storica

\* \* \* \* \*

### ALLEGATO 3 - MANUFATTI IDRAULICI SIGNIFICATIVI

1. Ponte della Catena
2. Ponte - canale Meolo
3. Immissione colatore Candellara
4. Confluenza Vallio - Arnasa
5. Sostegno boe Meneghel
6. Botte a sifone C.C.A.A.

\* \* \* \* \*

### ALLEGATO 4 - ELEMENTI NATURALISTICI SIGNIFICATIVI

Rep.	Pos.	Denominazione
1	1.1	<b>Nuovo bosco comunale:</b> complesso boschivo di recente impianto, realizzato con specie arboree e arbustive autoctone sul modello del querceto-carpineto
	1.2	<b>Parco di Villa Nardari:</b> complesso ornamentale esteso e composito, è caratterizzato da molteplici gruppo arborei disposti intorno a superfici aperte. Tra le altre specie: leccio, pino domestico, cedro deodara
	1.3	<b>Nuovo imboschimento agriturismo Ancillotto:</b> piccolo complesso boschivo di recente impianto, realizzato con specie arboree e arbustive autoctone sul modello del querceto-carpineto
	1.4	<b>Nuovo imboschimento zona industriale Prese di Meolo:</b> superficie di risulta adiacente la sponda destra del fiume Meolo in corrispondenza della Z.I. E' stata rimboschita con una rada alberatura ornamentale
	1.5	<b>Vecchio argine con doppia siepe-alberata:</b> costituisce il biotopo forestale in assoluto più importante di Meolo. Presenta un livello di fitodiversità notevole, con specie arboree, arbustive ed erbacee rare e in via d'estinzione locale
2	2.1	<b>Cava di Marteggia:</b> bacino di cava senile diviso in due sottobacini attrezzati in parte per la pesca sportiva. Presenta un interesse paesaggistico e faunistico di un certo rilievo
	2.2	<b>Canale Colatore Principale:</b> alveo di bonifica che prosegue il corso del fiume Palombo e scorre parallelo alla Fossetta. E' un'interessante stazione floro-faunistica
	2.3	<b>Fosso con sagittaria:</b> piccolo alveo agrario con funzioni scolanti; ospita un'interessante e densa stazione di <i>Sagittaria sagittifolia</i> , idrofita assai rara nel territorio e in pericolo d'estinzione
	2.4	<b>Fosso agrario:</b> piccolo alveo agrario con funzioni irrigue; ospita un'interessante flora acquatica e palustre, con <i>Nymphaea alba</i> , <i>Butomus umbellatus</i> ed <i>Eleocharis palustris</i>
	2.5	<b>Scolina di vecchia ansa del Vallio:</b> scolina agraria che segna il percorso di un vecchio meandro rettificato del Vallio; ospita un'interessante flora e fauna acquatiche, tra cui <i>Esox lucius</i>
	2.6	<b>Fiume Vallio:</b> fiume di risorgiva, che nel tratto superiore ospita una biocenosi tipica di questo biotopo, anche se notevolmente impoverita
	2.7	<b>Fiume Meolo:</b> fiume di risorgiva, che nel tratto superiore ospita una biocenosi tipica di questo biotopo, anche se notevolmente impoverita
	2.8	<b>Scolo Correggio:</b> piccolo fiume di risorgiva, che nel tratto superiore ospita alcune componenti della biocenosi tipica, anche se notevolmente impoverite
	2.9	<b>Canale Fossetta:</b> Alveo storico di origine artificiale alimentato dalle acque del Sile e del Correggio. Nel tratto relativo al territorio comunale ospita alcune componenti della biocenosi tipica dell'ambiente fluviale di risorgiva
	2.10	<b>Scolo Palombo:</b> piccolo fiume di risorgiva, che nel tratto superiore ospita alcune componenti della biocenosi tipica, anche se notevolmente impoverite
3	3.1	<b>Filare di grandi farnie:</b> filare arboreo rado collocato sulla sponda di una scolina agraria, con soprassuolo erbaceo caratterizzato dalla presenza di specie erbacee del sottobosco dei querceti
	3.2	<b>Filare di 17 salici a capitozza alta:</b> esempio ormai raro nel territorio comunale di salice bianco a capitozza alta, di circa 50 anni d'età
	3.3	<b>Siepe arbustiva:</b> è formata da una sequenza spontanea di arbusti di salice cinereo, acero campestre e olmo
	3.4	<b>Siepe-alberata:</b> è formata da una sequenza spontanea di piante arboree e arbustive, con salice bianco, sambuco, sanguinella, pioppo nero, rovo turchino
	3.5	<b>Siepe-alberata:</b> è formata da una sequenza spontanea di piante arboree e arbustive, con salice bianco, sambuco, sanguinella, pioppo nero, rovo turchino
	3.6	<b>Siepe arbustiva:</b> è formata da una fitta sequenza spontanea di sanguinella, salice cinereo, sambuco, acero campestre e rovo turchino
	3.7	<b>Alberata:</b> è formata da una sequenza spontanea di olmo, con pioppo nero, acero campestre e

		sigillo di Salomone
3.8		<b>Doppia siepe-alberata:</b> è formata da una doppia sequenza di siepe-alberata con acero campestre, robinia, vitalba, sigillo di Salomone
3.9		<b>Alberata rada:</b> è formata da una rada sequenza arborea con una grande farnia, una macchia di pioppo nero e sigillo di Salomone
3.10		<b>Siepe-alberata rada:</b> è formata da una rada sequenza spontanea di pioppo nero, salice bianco, platano, farnia, sanguinella
3.11		<b>Doppio filare di salici:</b> è disposto sulle sponde di una scolina e formato da tipici salici bianchi a capitozza bassa
3.12		<b>Siepe-alberata:</b> è formata da una rada sequenza spontanea di pioppo nero e olmo
3.13		<b>Siepe-alberata:</b> è formata da una sequenza spontanea di grandi pioppi neri, con edera e pervinca
3.14		<b>Siepe-alberata:</b> è formata da una rada sequenza spontanea di grandi alberi e arbusti con, farnia, pioppo ibrido, olmo, acero campestre, nocciolo, sanguinella, pruno domestico e sambuco
3.15		<b>Siepe spontanea:</b> si trova al margine del bosco comunale ed è formata da una sequenza spontanea di grandi arbusti di pruno, con primula e pervinca
3.16		<b>Alberata rada:</b> è formata da una sequenza spontanea e discontinua di grandi alberi e di alberi capitozzati, con una farnia, pioppi ibridi e platani
3.17		<b>Filare arboreo storico:</b> è formato da una sequenza di tigli europei capitozzati di circa 90 anni
3.18		<b>Filare capitozzato:</b> è formato da pioppo nero e salice bianco in sequenza rada e irregolare
3.19		<b>Filare capitozzato:</b> è formato da pioppo nero e salice bianco in sequenza rada, con rara presenza di olmo e salici a capitozza bassa
3.20		<b>Filare capitozzato:</b> è formato da pioppo nero e salice bianco in sequenza rada, con rara presenza di olmo e salici a capitozza bassa
3.21		<b>Filare capitozzato:</b> è formato da pioppo nero e salice bianco in sequenza rada, con rara presenza di olmo, acero campestre
3.22		<b>Filare capitozzato:</b> è formato da pioppo nero e salice bianco in sequenza rada, con rara presenza di olmo e acero campestre
3.23		<b>Filare capitozzato:</b> è formato da pioppo nero e salice bianco in sequenza rada, con rara presenza di olmo, acero campestre, farnia e salici a capitozza bassa
3.24		<b>Filare capitozzato:</b> è formato da pioppo nero e salice bianco in sequenza rada, con rara presenza di olmo, acero campestre, farnia e salici a capitozza bassa
3.25		<b>Filare arboreo:</b> è formato da una sequenza regolare di olmo e pioppo ibrido
3.26		<b>Siepe-alberata:</b> è formata da grandi pioppi ibridi in sequenza rada, con olmo, sanguinella, salice bianco, edera e pervinca
3.27		<b>Siepe-alberata:</b> è formata da pioppo nero in sequenza, con farnia, olmo, acero campestre, sanguinella, salice bianco, edera e pervinca
3.28		<b>Siepe-alberata:</b> è formata da olmo, farnia, pioppo nero e acero campestre in sequenza.
3.29		<b>Siepe-alberata:</b> è formata da olmo, farnia e acero campestre in sequenza, con sanguinella, rovo turchino, fusaggine salice bianco, edera e pervinca
3.30		<b>Filare stradale:</b> è formato da una sequenza di tigli europei di circa 50 anni collocata sulla sponda destra del Colatore Meolo
3.31		<b>Filare stradale:</b> è formato da una sequenza di platani ibridi di circa 60 anni, collocata sulla sponda destra del Colatore Meolo
3.32		<b>Siepe spontanea:</b> è formata da una sequenza fitta di arbusti di sanguinella, salice rosso, salice cinereo, frangola, con rari alberi di salice bianco
3.33		<b>Alberata semispontanea:</b> è formata da una sequenza irregolare di platano a capitozza, salice bianco, pioppo ibrido e sanguinella
<b>4</b>	4.1	<b>Pioppo nero:</b> albero isolato di circa 50 anni
	4.2	<b>Farnia:</b> grande albero di circa 100 anni collocato all'estremità di una siepe
	4.3	<b>Noce:</b> albero di circa 70 anni, presso un'abitazione rurale
	4.4	<b>Pioppo nero:</b> albero di circa 70 anni presso un'abitazione rurale
	4.5	<b>2 pioppi neri:</b> alberi di circa 80 anni, presso un'abitazione rurale
	4.6	<b>2 gelsi:</b> alberi di circa 100 anni
	4.7	<b>Gelso:</b> albero di circa 80 anni
	4.8	<b>Pioppo bianco:</b> albero isolato, di bel portamento e di circa 40 anni
	4.9	<b>2 noci:</b> alberi di circa 80 anni, presso un'abitazione rurale
	4.10	<b>3 pioppi neri:</b> alberi di circa 70 anni, collocati presso un'abitazione rurale
	4.11	<b>Cedro deodara:</b> albero di circa 70 anni, nel giardino di un edificio storico del centro
	4.12	<b>Magnolia:</b> albero di circa 70 anni, nel giardino di un edificio storico del centro
	4.13	<b>2 Paulownia:</b> alberi secolari in giardino urbano
	4.14	<b>3 Tiglio europeo:</b> alberi secolari in giardino urbano

	4.15	<b>Acero campestre:</b> albero secolare in giardino urbano
	4.16	<b>Sofora:</b> albero secolare in giardino urbano
	4.17	<b>Acero negundo:</b> albero capitozzato sulle branche primarie, di circa 60 anni, nel giardino della scuola elementare
	4.18	<b>Tiglio europeo:</b> albero capitozzato di circa 90 anni
	4.19	<b>Ippocastano:</b> albero deformato da potature, di circa 70 anni
	4.20	<b>Gelso:</b> albero capitozzato di circa 90 anni
	4.21	<b>2 ippocastani:</b> alberi di circa 70 anni
	4.22	<b>2 tiglio europeo:</b> alberi di circa 50 anni
	4.23	<b>Pioppo nero:</b> albero capitozzato di circa 50 anni
	4.24	<b>2 pioppi neri:</b> alberi di circa 80 anni
	4.25	<b>Gelso:</b> albero capitozzato di circa 80 anni
	4.26	<b>4 gelsi:</b> alberi di circa 80 anni sagomati da potature
<b>5</b>	5.1	<b>Prati stabili dell'ex base militare di Marteggia</b>
	5.2	<b>Prato stabile dell'argine sinistro del Vallio:</b> con colchico e piantaggine pelosa

**legenda:**

Boschi e parchi storici  
 Fiumi, fossi e cave senili  
 Siepi, filari, alberate  
 Alberi notevoli  
 Praterie

\* \* \* \* \*

**ALLEGATO 5 - PRODUZIONI AGROALIMENTARI SPECIALIZZATE**

1. frutticoltura di Marteggia
2. cantina sociale di Meolo
3. cantina villa Priuli

\* \* \* \* \*

**ALLEGATO 6 - ATTREZZATURE TURISTICHE E AGROTURISTICHE**

1. albergo-ristorante Sport Hotel all' Ancora
2. albergo Centrale
3. albergo-ristorante Alla Pergola
4. ristorante Antico Stangon
5. ristorante Da Rolter
6. ristorante Al Fogher Natante
7. ristorante Da Nino
8. ristorante Al Tamiso
9. ristorante Roma
10. ai Laghetti
11. agriturismo "Colmel dei Medoli"
12. agriturismo "Ancillotto"
13. pizzeria "Divinus" da Placida
14. pizzeria "Da Panna"
15. albergo bar pizzeria ristorante "da Luana"

\* \* \* \* \*

## **ALLEGATO 7 - SUSSIDI OPERATIVI PER IL RESTAURO PAESAGGISTICO**

### **7.1 NUOVI IMPIANTI**

#### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Le specie arboree e arbustive dovranno essere scelte tra quelle previste dall'abaco delle specie arboree e arbustive di cui al presente Allegato, ovvero contenute in un Piano di Recupero Ambientale e messe a dimora in relazione alle *Unità Morfologiche* e alle *Tipologie Specifiche del Verde* tipiche del paesaggio dell'area; in particolare, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel successivo capitolo *Tipologia delle Unità Morfologiche e nelle 19 schede Tipologie specifiche del Verde*.

Per gli interventi di trasformazione edilizia o fondiaria, localizzati in terreni con superficie maggiore di 10 ha, è ammessa la messa a dimora delle stesse piante secondo una successione temporale prevista da un apposito piano di sistemazione aziendale.

#### **TIPOLOGIA DELLE UNITÀ MORFOLOGICHE**

L'area oggetto di pianificazione presenta caratteri d'ambiente agrario direttamente e contestualmente correlati con la tipologia paesaggistica propria della bonifica di bassa pianura e con la campagna tradizionale dei territori ad antica colonizzazione rurale.

Il modello paesaggistico prevalente è identificabile con la campagna alberata e meccanizzata, dove la superficie degli appezzamenti a coltura risulta a geometria regolare e relativamente ampia e dove il verde interpodereale appare costituito da specie di alberi e di arbusti prevalentemente autoctone o di antica introduzione e naturalizzate.

Ruolo ecologico, paesaggistico e funzionale di rilievo è svolto, nel territorio considerato, dai corsi d'acqua di origine naturale o artificiale.

Appartengono al primo tipo i fiumi di risorgiva (Musestre, Vallio, Meolo), talvolta pensili, generalmente arginati e dotati di acque perennemente fluenti; appartengono al secondo tipo i canali e i fossi della bonifica, incisi nel piano di campagna e caratterizzati da flusso idrico stagionale.

Ciascuna Unità Morfologica risulta quindi caratterizzata da una specifica tipologia delle Strutture Verdi, in relazione alla loro particolare funzione utilitaristica.

Il Verde interpodereale, in particolare, presenta sei tipologie diverse; cinque ne presenta il Verde per la viabilità; tre il verde per i corsi d'acqua arginati, tre il verde costituito dagli Elementi isolati e due il verde ornamentale.

Ciascuna tipologia è caratterizzata da uno specifico abaco floristico, in relazione alle caratteristiche di sviluppo e d'ingombro richieste.

Il dato delle unità metriche, infine, definisce gli spazi lineari o di superficie unitari, con le relative quantità prescritte.

Le Unità Morfologiche riscontrabili nella campagna in oggetto sono pertanto costituite da:

*Verde interpodereale*: è l'unità relativa agli spazi lineari interposti tra le colture e le proprietà confinanti e svolge funzioni di marginatura e delimitazione fisica, ma svolge anche un importante ruolo di qualificazione paesaggistica ed ecologica della campagna, costituendo gli elementi del sistema reticolare indicato come "rete ecologica" di tipo forestale.

In relazione agli spazi disponibili e alla destinazione produttiva questa unità morfologica può essere espressa dalle tipologie seguenti:

<i>Filare arboreo di prima grandezza</i> : è composto di una sequenza di piante arboree, della stessa specie, che raggiungono uno sviluppo in altezza di oltre 30 ml e presenta un interasse di piantumazione pari a 12 ml
<i>Filare arboreo di seconda grandezza</i> : è composto di una sequenza di piante arboree, della stessa specie, che raggiungono uno sviluppo in altezza compreso tra i 20 e i 30 ml e presenta un interasse di piantumazione pari ad 8 ml
<i>Filare arboreo di terza grandezza</i> : è composto di una sequenza di piante arboree, della stessa specie, che raggiungono uno sviluppo in altezza non superiore a 15 ml e presenta un interasse di piantumazione pari a 6 ml
<i>Frangivento di grande sviluppo</i> : è composto di una sequenza densa di piccoli alberi o di grandi arbusti, anche di specie

diverse, a foglia caduca o persistente e raggiunge l'altezza di 8-12 ml
<i>Frangivento di piccolo sviluppo</i> : è composto di una sequenza densa di arbusti a foglia caduca o persistente, anche di specie diverse e raggiunge l'altezza di 4-6 ml
<i>Siepe difensiva</i> : è composta di una sequenza densa di arbusti, autoctoni o alloctoni, anche di specie diverse, dotati di spine

*Verde per la viabilità*: è l'unità relativa all'arredo della viabilità territoriale e svolge funzioni contestuali di arredo paesaggistico e di ombreggiatura delle sedi stradali.

Si differenzia in relazione alle dimensioni della strada nelle tipologie seguenti:

<i>Viale alberato per rotabili di 4-6 ml</i> : è composto di filari affiancati alla sede stradale, composti di alberi della stessa specie, di seconda o di terza grandezza, omogenei per dimensioni e struttura e messi a dimora con interasse pari a 10 ml; l'asse di piantumazione deve distare dalla sede stradale di 3 ml
<i>Viale alberato per strade di 6-8 ml</i> : è composto di filari affiancati alla sede stradale, composti di alberi della stessa specie, di prima grandezza, omogenei per dimensioni e struttura e messi a dimora con interasse pari a 12 ml; l'asse di piantumazione deve distare dalla sede stradale di 3 ml
<i>Filare stradale</i> : è composto di un filare affiancato alla sede stradale, composto di alberi di terza grandezza, della stessa specie, omogenei per dimensioni e struttura e messi a dimora con interasse pari a 8 ml; l'asse di piantumazione deve distare dalla sede stradale di 3 ml
<i>Siepe arbustiva</i> : è composta di arbusti disposti in sequenza densa, autoctoni, di dimensioni e di specie diverse, il cui asse di piantumazione deve distare dal ciglio stradale di 2 ml
<i>Siepe alberata</i> : è composta di alberi e di arbusti, autoctoni, di dimensioni e di specie diverse, il cui asse di piantumazione deve distare dal ciglio stradale di 3 ml

*Verde per i corsi d'acqua arginati*: è l'unità relativa all'arredo delle sponde dei corsi d'acqua o delle fasce perfluviali. Svolge importanti funzioni di arredo del paesaggio, funzioni di tipo ecologico e funzioni di tipo ricreativo; in termini ecologici e naturalistici costituisce un importante elemento, di tipo fluvio-forestale, delle reti ecologiche della campagna.

In relazione al tipo di corso d'acqua si differenzia nelle tipologie seguenti:

<i>Filare arboreo</i> : è formato da una sequenza di alberi della stessa specie e di dimensioni omogenee, di prima, seconda o terza grandezza in relazione alle dimensioni del corso d'acqua e disposti al piede esterno del rilievo arginale, con interasse di piantumazione pari a 8 ml; per i corsi d'acqua non arginati l'asse di piantumazione si dispone a 4 ml dal ciglio della scarpata di sponda
<i>Siepe fluviale</i> : è composta di una sequenza densa di arbusti autoctoni, di specie diverse e di tipo igrofilo e si colloca su una delle scarpate di sponda dei corsi d'acqua di piccole e medie dimensioni e non arginati
<i>Siepe di valenza faunistica</i> : è composta di una sequenza densa di arbusti, grandi arbusti e piccoli alberi fruttiferi, di specie diverse e si colloca sul ripiano golenale dei corsi d'acqua arginati o sul ripiano di sponda dei corsi d'acqua non arginati, con asse di piantumazione a 4 ml dal ciglio della scarpata

*Elementi isolati*: è l'unità relativa all'arredo degli spazi aperti della campagna disalberata.

Svolge importanti funzioni di tipo paesaggistico, naturalistico ed ecologico.

In termini naturalistici costituisce un ambiente di rifugio per la flora e la fauna selvatiche, mentre in termini ecologici costituisce gli elementi puntuali delle reti ecologiche dell'ecosistema agrario.

Si differenzia nelle tipologie seguenti:

<i>Grande albero</i> : trattasi di elemento puntuale del verde della campagna, formato da un solo individuo arboreo, di specie autoctona e di prima grandezza
<i>Macchia arbustiva</i> : struttura forestale composta di un insieme denso di arbusti, disposto a copertura totale di una superficie pari ad almeno 100 mq ed eterogeneo per specie e sviluppo delle componenti, che sono tutte autoctone
<i>Boschetta</i> : struttura forestale composta di un insieme denso di arbusti e alberi, autoctoni, di specie diverse e disposta a copertura totale di una superficie pari ad almeno 400 mq

*Verde ornamentale*: è l'unità relativa all'arredo degli spazi di pertinenza degli edifici di interesse monumentale e degli edifici di valore testimoniale, dei monumenti storico-archeologici e dei beni testimoniali presenti sul territorio.

Svolge funzioni di arredo del paesaggio e di migliore fruibilità degli spazi in oggetto.

Si caratterizza per l'affinità ecologica con il verde autoctono della campagna e per la contestuale ricchezza cromatica.

Si differenzia nelle tipologie seguenti:

<i>Parco monumentale</i> : complesso ornamentale costituito da filari arborei, alberi isolati e da siepi, disposti sulla periferia
--

degli spazi di pertinenza o lungo i percorsi di visita e presso i punti di sosta e di osservazione  
*Parco ornamentale*: complesso ornamentale costituito da viali alberati, gruppi arborei, alberi isolati, insiemi di arbusti o barriere e siepi arbustive, in relazione agli spazi disponibili e alle funzioni prevalenti assegnate al verde

\*\*\*\*\*

#### TIPOLOGIE SPECIFICHE DEL VERDE (secondo gli schemi grafici allegati)

UNITÀ MORFOLOGICA	SCHEDA	TIPOLOGIA SPECIFICA DEL VERDE	UNITÀ METRICA	QUANTITÀ PRESCRITTA
VERDE INTERPODE-RALE	1	filare arboreo di prima grandezza	12 ml	1
	2	filare arboreo di seconda grandezza	8 ml	1
	3	filare arboreo di terza grandezza	6 ml	1
	4	frangivento di grande sviluppo	1 ml	1
	5	frangivento di piccolo sviluppo	0,5 ml	1
	6	siepe difensiva	0,5-0,7 ml	1
VERDE PER LA VIABILITÀ	7	viale alberato per rotabili di 4-6 ml	10 ml	1
	8	viale alberato per rotabili di 6-8 ml	12 ml	1
	9	filare stradale	8 ml	1
	10	siepe arbustiva	1 ml	1
	11	siepe alberata	1,5 ml	1
VERDE PER I CORSI D'ACQUA ARGINATI	12	filare arboreo	8 ml	1
	13	siepe fluviale	1 ml	1
	14	siepe di valenza faunistica	0,5-1 ml	1
ELEMENTI ISOLATI	15	grande albero	100 mq	1
	16	macchia arbustiva	100 mq	20
	17	boschetta	400 mq	40
VERDE ORNA-MENTALE	18	parco monumentale	==	==
	19	parco ornamentale	==	==

#### SCHEDA 1 FILARE ARBOREO DI PRIMA GRANDEZZA

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	<i>FARNIA Quercus robur</i>	A	Autoctona
2	<i>FRASSINO OSSIFILLO Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
3	<i>OLMO CAMPESTRE Ulmus minor</i>	A	Autoctona
4	<i>PIOPPO BIANCO Populus alba</i>	A	Autoctona
5	<i>PIOPPO NERO Populus nigra</i>	A	Autoctona
6	<i>PLATANO IBRIDO Platanus hybrida</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
7	<i>TIGLIO Tilia platyphyllos</i>	A	Autoctona
8	<i>PIOPPO CIPRESSINO Populus italica</i>	A	Autoctona

#### SCHEDA 2 FILARE ARBOREO DI SECONDA GRANDEZZA

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	<i>CARPINO BIANCO Carpinus betulus</i>	A	Autoctona
2	<i>ORNIELLO Fraxinus ornus</i>	A	Autoctona
3	<i>TIGLIO NOSTRALE Tilia cordata</i>	A	Autoctona
4	<i>SPINO DI GIUDA Gleditsia triacanthos</i>	A	Alloctona

#### SCHEDA 3 FILARE ARBOREO DI TERZA GRANDEZZA

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	<i>ACERO CAMPESTRE Acer campestris</i>	A	Autoctona
2	<i>CILIEGIO SELVATICO Prunus avium</i>	A	Autoctona
3	<i>GELSO Morus alba</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
4	<i>ROBINIA Robinia pseudacacia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
5	<i>NOCE Juglans regia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)

**SCHEDA 4 FRANGIVENTO DI GRANDE SVILUPPO**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	LECCIO <i>Quercus ilex</i>	a	Mediterranea
2	CIPRESSO <i>Cupressus sempervirens</i>	A	Alloctona
3	LIGUSTRO DEL GIAPPONE <i>Ligustrum japonicum</i>	a	Alloctona (naturalizzata)
4	BIANCOSPINO <i>Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona

**SCHEDA 5 FRANGIVENTO DI PICCOLO SVILUPPO**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	LIGUSTRO DELLA CINA <i>Ligustrum sinensis</i>	a	Alloctona (naturalizzata)
2	LENTAGGINE <i>Viburnum tinus</i>	a	Mediterranea
3	ROVO TURCHINO <i>Rubus ulmifolius</i>	a	Autoctona
4	SAMBUCO <i>Sambucus nigra</i>	a	Autoctona
5	PIRACANTA <i>Crataegus pyracantha</i>	a	Alloctona (naturalizzata)

**SCHEDA 6 SIEPE DIFENSIVA**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	BIANCOSPINO <i>Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona
2	PIRACANTA <i>Crataegus pyracantha</i>	a	Alloctona (naturalizzata)
3	ROVO TURCHINO <i>Rubus ulmifolius</i>	a	Autoctona
4	SPIN CERVINO <i>Rhamnus cathartica</i>	a	Autoctona
5	MACLURA <i>Maclura pomifera</i>	a	Alloctona
6	PRUGNOLO <i>Prunus spinosa</i>	a	Autoctona

**SCHEDA 7 VIALE ALBERATO PER ROTABILI DI 4-6 ML**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	ACERO CAMPESTRE <i>Acer campestris</i>	A	Autoctona
2	ROBINIA <i>Robinia pseudoacacia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
3	CILIEGIO SELVATICO <i>Prunus avium</i>	A	Autoctona
4	ORNIELLO <i>Fraxinus ornus</i>	A	Autoctona
5	GELSO <i>Morus alba</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
6	NOCE <i>Juglans regia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)

**SCHEDA 8 VIALE ALBERATO PER ROTABILI DI 6-8 ML**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	ACERO CAMPESTRE <i>Acer campestris</i>	A	Autoctona
2	ROBINIA <i>Robinia pseudoacacia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
3	ORNIELLO <i>Fraxinus ornus</i>	A	Autoctona
4	NOCE <i>Juglans regia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
5	CARPINO BIANCO <i>Carpinus betulus</i>	A	Autoctona
6	FRASSINO OSSIFILLO <i>Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
7	FARNIA <i>Quercus robur</i>	A	Autoctona
8	TIGLIO <i>Tilia platyphyllos</i>	A	Autoctona
9	TIGLIO NOSTRALE <i>Tilia cordata</i>	A	Autoctona
10	PIOPPO CIPRESSINO <i>Populus italica</i>	A	Autoctona

**SCHEDA 9 FILARE STRADALE**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	TIGLIO NOSTRALE <i>Tilia cordata</i>	A	Autoctona
2	ACERO CAMPESTRE <i>Acer campestris</i>	A	Autoctona
3	ORNIELLO <i>Fraxinus ornus</i>	A	Autoctona
4	NOCE <i>Juglans regia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)

**SCHEDA 10 SIEPE ARBUSTIVA**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	BIANCOSPINO <i>Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona
2	AZZERUOLO <i>Crataegus azarolus</i>	a	Autoctona
3	NOCCIOLO <i>Corylus avellana</i>	a	Autoctona
4	CORNIOLA <i>Cornus mas</i>	a	Autoctona
5	MELO SELVATICO <i>Malus sylvestris</i>	a	Autoctona
6	PRUGNOLO <i>Prunus spinosa</i>	a	Autoctona
7	VISCIOLA <i>Prunus cerasus</i>	a	Autoctona
8	PERO SELVATICO <i>Pyrus pyraeaster</i>	a	Autoctona
9	SPIN CERVINO <i>Rhamnus cathartica</i>	a	Autoctona
10	ROSA DI MACCHIA <i>Rosa canina</i>	a	Autoctona
11	SAMBUCO <i>Sambucus nigra</i>	a	Autoctona
12	LENTAGGINE <i>Viburnum opulus</i>	a	Autoctona
13	LANTANA <i>Viburnum lantana</i>	a	Autoctona

#### SCHEDA 11 SIEPE ALBERATA

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	BIANCOSPINO <i>Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona
2	AZZERUOLO <i>Crataegus azarolus</i>	a	Autoctona
3	NOCCIOLO <i>Corylus avellana</i>	a	Autoctona
4	CORNIOLA <i>Cornus mas</i>	a	Autoctona
5	MELO SELVATICO <i>Malus sylvestris</i>	a	Autoctona
6	PRUGNOLO <i>Prunus spinosa</i>	a	Autoctona
7	VISCIOLA <i>Prunus cerasus</i>	a	Autoctona
8	PERO SELVATICO <i>Pyrus pyraeaster</i>	a	Autoctona
9	SPIN CERVINO <i>Rhamnus cathartica</i>	a	Autoctona
10	ROSA DI MACCHIA <i>Rosa canina</i>	a	Autoctona
11	SAMBUCO <i>Sambucus nigra</i>	a	Autoctona
12	PALLON DI MAGGIO <i>Viburnum opulus</i>	a	Autoctona
13	LANTANA <i>Viburnum lantana</i>	a	Autoctona
14	ACERO CAMPESTRE <i>Acer campestre</i>	A	Autoctona
15	CILIEGIO SELVATICO <i>Prunus avium</i>	A	Autoctona
16	GELSO <i>Morus alba</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
17	ROBINIA <i>Robinia pseudacacia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
18	NOCE <i>Juglans regia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
19	CARPINO BIANCO <i>Carpinus betulus</i>	A	Autoctona
20	ORNIELLO <i>Fraxinus ornus</i>	A	Autoctona
21	TIGLIO NOSTRALE <i>Tilia cordata</i>	A	Autoctona
22	SPINO DI GIUDA <i>Gleditsia triacanthos</i>	A	Alloctona
23	FARNIA <i>Quercus robur</i>	A	Autoctona
24	FRASSINO OSSIFILLO <i>Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
25	OLMO CAMPESTRE <i>Ulmus minor</i>	A	Autoctona
26	PIOPPO BIANCO <i>Populus alba</i>	A	Autoctona
27	PIOPPO NERO <i>Populus nigra</i>	A	Autoctona

#### SCHEDA 12 FILARE ARBOREO

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	FARNIA <i>Quercus robur</i>	A	Autoctona
2	FRASSINO OSSIFILLO <i>Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
3	OLMO CAMPESTRE <i>Ulmus minor</i>	A	Autoctona
4	PIOPPO BIANCO <i>Populus alba</i>	A	Autoctona
5	PIOPPO NERO <i>Populus nigra</i>	A	Autoctona
6	PLATANO IBRIDO <i>Platanus hybrida</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
8	PIOPPO CIPRESSINO <i>Populus italica</i>	A	Autoctona
9	SALICE BIANCO <i>Salix alba</i>	A	Autoctona
10	ONTANO NERO <i>Alnus glutinosa</i>	A	Autoctona

**SCHEDA 13 SIEPE FLUVIALE**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	SANGUINELLA <i>Cornus sanguinea</i>	a	Autoctona
2	FRANGOLA <i>Frangula alnus</i>	a	Autoctona
3	SALICE DA CESTE <i>Salix triandra</i>	a	Autoctona
4	SALICE CINEREO <i>Salix cinerea</i>	a	Autoctona
5	SALICE ROSSO <i>Salix purpurea</i>	a	Autoctona
6	PRUGNOLO <i>Prunus spinosa</i>	a	Autoctona
9	SPIN CERVINO <i>Rhamnus cathartica</i>	a	Autoctona
10	ROSA DI MACCHIA <i>Rosa canina</i>	a	Autoctona
11	SAMBUCO <i>Sambucus nigra</i>	a	Autoctona
12	PALLON DI MAGGIO <i>Viburnum opulus</i>	a	Autoctona

**SCHEDA 14 SIEPE DI VALENZA FAUNISTICA**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	BIANCOSPINO <i>Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona
2	AZZERUOLO <i>Crataegus azarolus</i>	a	Autoctona
3	PIRACANTA <i>Crataegus pyracantha</i>	a	Alloctona (naturalizzata)
4	NOCCIOLO <i>Corylus avellana</i>	a	Autoctona
5	CORNIOLA <i>Cornus mas</i>	a	Autoctona
6	CACHI <i>Dyospyros kaki</i>	A	Alloctona
7	FRANGOLA <i>Frangula alnus</i>	a	Autoctona
8	EDERA <i>Hedera helix</i>	a	Autoctona
9	LIGUSTRO DELLA CINA <i>Ligustrum vulgaris</i>	a	Autoctona
10	MELO SELVATICO <i>Malus sylvestris</i>	a	Autoctona
11	GELSO <i>Morus alba</i>	a	Alloctona (naturalizzata)
12	CILIEGIO SELVATICO <i>Prunus avium</i>	A	Autoctona
13	SUSINO <i>Prunus domestica</i>	a	Alloctona (naturalizzata)
14	PRUGNOLO <i>Prunus spinosa</i>	a	Autoctona
15	VISCIOLA <i>Prunus cerasus</i>	a	Autoctona
16	PERO SELVATICO <i>Pyrus pyraster</i>	a	Autoctona
17	SPIN CERVINO <i>Rhamnus cathartica</i>	a	Autoctona
18	ROBINIA <i>Robinia pseudacacia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
19	ROSA DI MACCHIA <i>Rosa canina</i>	a	Autoctona
20	SALICE CINEREO <i>Salix cinerea</i>	a	Autoctona
21	SAMBUCO <i>Sambucus nigra</i>	a	Autoctona
22	PALLON DI MAGGIO <i>Viburnum opulus</i>	a	Autoctona
23	LANTANA <i>Viburnum lantana</i>	a	Autoctona

**SCHEDA 15 GRANDE ALBERO**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	FARNIA <i>Quercus robur</i>	A	Autoctona
2	FRASSINO OSSIFILLO <i>Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
3	OLMO CAMPESTRE <i>Ulmus minor</i>	A	Autoctona
4	CARPINO BIANCO <i>Carpinus betulus</i>	A	Autoctona
5	PIOPPO BIANCO <i>Populus alba</i>	A	Autoctona
6	PIOPPO NERO <i>Populus nigra</i>	A	Autoctona
7	PLATANO IBRIDO <i>Platanus hybrida</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
8	TIGLIO <i>Tilia platyphyllos</i>	A	Autoctona
9	PIOPPO CIPRESSINO <i>Populus italica</i>	A	Autoctona
10	NOCE <i>Juglans regia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)

**SCHEDA 16 MACCHIA ARBUSTIVA**

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	ACERO CAMPESTRE <i>Acer campestre</i>	a	Autoctona
2	BIANCOSPINO <i>Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona

3	AZZERUOLO <i>Crataegus azarolus</i>	a	Autoctona
4	NOCCIOLO <i>Corylus avellana</i>	a	Autoctona
5	CORNILOLO <i>Cornus mas</i>	a	Autoctona
6	LIGUSTRELLO <i>Ligustrum vulgare</i>	a	Autoctona
7	MELO SELVATICO <i>Malus sylvestris</i>	a	Autoctona
8	PRUGNOLO <i>Prunus spinosa</i>	a	Autoctona
9	VISCILOLO <i>Prunus cerasus</i>	a	Autoctona
10	PERO SELVATICO <i>Pyrus pyraster</i>	a	Autoctona
11	LECCIOLO <i>Quercus ilex</i>	a	Mediterranea
12	SPIN CERVINO <i>Rhamnus cathartica</i>	a	Autoctona
13	ROSA DI MACCHIA <i>Rosa canina</i>	a	Autoctona
14	SAMBUCO <i>Sambucus nigra</i>	a	Autoctona
15	PALLON DI MAGGIO <i>Viburnum opulus</i>	a	Autoctona
16	LANTANA <i>Viburnum lantana</i>	a	Autoctona
17	SANGUINELLA <i>Cornus sanguinea</i>	a	Autoctona
18	FRANGOLA <i>Frangula alnus</i>	a	Autoctona
19	SALICE CINEREO <i>Salix cinerea</i>	a	Autoctona
20	SALICE ROSSO <i>Salix purpurea</i>	a	Autoctona

#### SCHEDA 17 BOSCHETTA

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	BIANCOSPINO <i>Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona
2	AZZERUOLO <i>Crataegus azarolus</i>	a	Autoctona
3	NOCCIOLO <i>Corylus avellana</i>	a	Autoctona
4	CORNILOLO <i>Cornus mas</i>	a	Autoctona
5	LIGUSTRELLO <i>Ligustrum vulgare</i>	a	Autoctona
6	MELO SELVATICO <i>Malus sylvestris</i>	a	Autoctona
7	PRUGNOLO <i>Prunus spinosa</i>	a	Autoctona
8	VESCILOLO <i>Prunus cerasus</i>	a	Autoctona
9	PERO SELVATICO <i>Pyrus pyraster</i>	a	Autoctona
10	SPIN CERVINO <i>Rhamnus cathartica</i>	a	Autoctona
11	ROSA DI MACCHIA <i>Rosa canina</i>	a	Autoctona
12	SAMBUCO <i>Sambucus nigra</i>	a	Autoctona
13	PALLON DI MAGGIO <i>Viburnum opulus</i>	a	Autoctona
14	LANTANA <i>Viburnum lantana</i>	a	Autoctona
15	ACERO CAMPESTRE <i>Acer campestre</i>	A	Autoctona
16	CILIEGIO SELVATICO <i>Prunus avium</i>	A	Autoctona
17	GELSO <i>Morus alba</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
18	ROBINIA <i>Robinia pseudacacia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
19	NOCE <i>Juglans regia</i>	A	Alloctona (naturalizzata)
20	CARPINO BIANCO <i>Carpinus betulus</i>	A	Autoctona
21	ORNIELLO <i>Fraxinus ornus</i>	A	Autoctona
22	TIGLIO NOSTRALE <i>Tilia cordata</i>	A	Autoctona
23	SPINO DI GIUDA <i>Gleditsia triacanthos</i>	A	Alloctona
24	FARNIA <i>Quercus robur</i>	A	Autoctona
25	FRASSINO OSSIFILLO <i>Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
26	OLMO CAMPESTRE <i>Ulmus minor</i>	A	Autoctona
27	PIOPPO BIANCO <i>Populus alba</i>	A	Autoctona
28	PIOPPO NERO <i>Populus nigra</i>	A	Autoctona

#### SCHEDA 18 PARCO MONUMENTALE

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	PIOPPO CIPRESSINO <i>Populus italica</i>	A	Autoctona
2	PIOPPO BIANCO <i>Populus alba</i>	A	Autoctona
3	FARNIA <i>Quercus robur</i>	A	Autoctona
4	FRASSINO OSSIFILLO <i>Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
5	TIGLIO NOSTRALE <i>Tilia cordata</i>	A	Autoctona
6	ACERO CAMPESTRE <i>Acer campestre</i>	a	Autoctona

7	<i>BIANCOSPINO Crataegus oxyacantha</i>	a	Autoctona
8	<i>PALLON DI MAGGIO Viburnum opulus</i>	a	Autoctona
9	<i>LENTAGGINE Viburnum tinus</i>	a	Mediterranea
10	<i>BOSSO Buxus sempervirens</i>	a	Mediterranea

## SCHEDA 19 PARCO ORNAMENTALE

Pos.	Genere e specie	Tipo	Note
1	<i>FARNIA Quercus robur</i>	A	Autoctona
2	<i>FRASSINO OSSIFILLO Fraxinus oxycarpa</i>	A	Autoctona
3	<i>ORNIELLO Fraxinus ornus</i>	A	Autoctona
4	<i>TIGLIO NOSTRALE Tilia cordata</i>	A	Autoctona
5	<i>ACERO CAMPESTRE Acer campestris</i>	A	Autoctona
6	<i>CILIEGIO SELVATICO Prunus avium</i>	A	Autoctona
7	<i>LIRIODENDRO Liriodendron tulipifera</i>	A	Alloctona
8	<i>ALBERO DI GIUDA Cercis siliquastrum</i>	A	Mediterranea
9	<i>LECCIO Quercus ilex</i>	A	Mediterranea
10	<i>LENTAGGINE Viburnum tinus</i>	a	Mediterranea
11	<i>PITTOSPORO Pittosporum tobira</i>	a	Alloctona
12	<i>SCOTANO Cotinus coggygria</i>	a	Autoctona
13	<i>ELEAGNO Eleagnus x ebbingei</i>	a	Alloctona
14	<i>FILADELFO Phyladelphus coronarius</i>	a	Autoctona
15	<i>NANDINA Nandina domestica</i>	a	Alloctona

legenda:

- A: pianta a sviluppo arboreo
- a: pianta a sviluppo arbustivo

\* \* \* \* \*

## 7.2. EMERGENZE ESISTENTI

### NORME DI CARATTERE GENERALE

Si applicano, per quanto possibile, le norme dei nuovi impianti; si applicano, altresì, le norme che seguono, per ciascuna TIPOLOGIE DELLE EMERGENZE:

1. Boschi e parchi storici
2. Fiumi, fossi e cave senili
3. Siepi, filari, alberate
4. Alberi notevoli
5. Praterie

#### 1. Boschi e parchi storici

Pos.	Prescrizione	Note
a	I boschi del territorio comunale non possono essere ceduti	
b	Nelle aree boschive è fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi, tartufi e altre piante, nonché animali di qualsiasi specie	
c	Gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti boschivi dovranno essere condotti sulla base di specifici progetti, valutati dai competenti organismi pubblici (Servizi Forestali Regionali) e attuati da personale specializzato	
d	Sono soggetti a tagli di sfruttamento soltanto i boschi realizzati a fini produttivi, secondo le modalità e con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente	
e	Nei parchi storici è fatto divieto di abbattimento di alberi, se non per provate esigenze connesse con la sicurezza e l'incolumità delle persone o con la conservazione del parco	
f	Qualsiasi intervento sulla dendroflora di un parco storico deve essere autorizzato dai competenti organi comunali e regionali, fatta salva	

	l'ordinaria manutenzione del verde	
g	Qualsiasi intervento di ricostruzione del verde storico degradato o di ampliamento di complessi esistenti dovrà essere autorizzato e realizzato mediante specifico progetto secondo le modalità previste dalla scheda n° 17, 18, 19	

## 2. Fiumi, fossi e cave senili

Pos.	Prescrizione	Note
a	La manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei fossi deve essere effettuata mediante tecniche che rispettino le sponde erbose	
b	I fanghi di espurgo del fondale non possono essere scaricati sulla sponda erbosa o alla sommità dell'argine	
c	E' fatto divieto d'imbonire o tombinare i biotopi di fosso censiti nella cartografia di PRGC	
d	Gli interventi di escavazione in alveo nei biotopi di fosso devono essere condotti per tratti successivi, partendo da monte e a distanza di tempo di almeno due anni	
e	E' fatto divieto d'imbonire le cave senili del territorio comunale	
f	La manutenzione delle sponde delle cave senili deve essere attuata con mezzi meccanici non distruttivi della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea	

## 3. Siepi, filari, alberate

Pos.	Prescrizione	Note
a	E' fatto divieto di estirpare le siepi agrarie, le siepi-alberate e le alberate spontanee del territorio comunale	
b	Gli arbusti delle siepi possono essere ceduati a raso ogni cinque anni, su richiesta della proprietà e previa autorizzazione dei competenti organi comunali	
c	Le siepi-alberate e le alberate spontanee possono essere sfruttate mediante il taglio degli alberi di età non superiore a trent'anni, nella misura di 5 piante ogni 10, su richiesta della proprietà e previa autorizzazione della competente autorità comunale	
d	La rimozione mediante estirpazione delle siepi agrarie, delle siepi-alberate e delle alberate è consentita per ragioni di sicurezza idraulica, di pubblico interesse e di pubblica incolumità, previa autorizzazione delle competenti autorità comunali e regionali	
e	Le siepi agrarie, le siepi-alberate e le alberate estirpate devono essere reimpiantate in posizione idonea secondo le modalità e con la composizione prevista dalla scheda n° 10, 11, 14	

## 4. Alberi notevoli

Pos.	Prescrizione	Note
a	È fatto divieto di abbattere gli alberi di età superiore ai 50 anni, in ambiente agrario e urbano	
b	È fatto divieto di abbattere gli alberi segnalati nelle tavole di PRGC	
c	Gli alberi in oggetto possono essere sottoposti a potature, purché non deturpanti e preventivamente autorizzate dalla competente autorità comunale	
d	Gli alberi in oggetto possono essere abbattuti soltanto in caso di rischio per l'incolumità delle persone, previa richiesta e concessione di autorizzazione delle competenti autorità comunali e regionali	
d	Gli alberi notevoli abbattuti dovranno essere sostituiti e reimpiantati in condizioni di sicurezza, con soggetti a pronto effetto appartenenti alle specie previste dalla scheda n° 15	

## 5. Praterie

Pos.	Prescrizione	Note
a	I biotopi di prateria individuati dalle tavole del PRGC non possono essere dissodati o decorticati	
b	I biotopi di prateria devono essere sottoposti a regolare sfalcio nella misura	

	minima di due interventi l'anno e con modalità tali da non determinare danno alla fauna selvatica	
c	Le praterie d'argine possono essere distrutte soltanto per interventi relativi alla sicurezza idraulica del territorio	

\* \* \* \*

Protezione: roberto